

CLXXIX SEDUTA

VENERDI' 13 NOVEMBRE 1987

Presidenza del Vicepresidente MURA

I n d i

del Vicepresidente PIRETTA

I n d i

del Presidente SANNA

I N D I C E

Disegno di legge: "Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo" (229). (Discussione e approvazione)	9079	(Votazione segreta)	9144
(Votazione segreta)	9144	(Risultato della votazione)	9144
Disegno di legge: "Modifica all'articolo 22 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, concernente 'Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali' ed altri interventi di carattere finanziario in favore delle stesse" (314). (Discussione e approvazione)	9095	Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 1986, n. 201, relativo al prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 10078 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Soggiorni di vacanza per le persone anziane" (328). (Discussione e approvazione)	9098
(Votazione segreta)	9144	(Votazione segreta)	9145
(Risultato della votazione)	9144	(Risultato della votazione)	9145
Disegno di legge "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 15 dicembre 1986, n. 199, relativo al prelevamento della somma di lire 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 01009 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta - Interventi a favore delle famiglie più duramente colpite dai recenti nubifragli" (327). (Discussione e approvazione)	9097	Disegno di legge: "Disposizioni integrative in materia di trattamento economico di missione ai componenti del collegio dei revisori delle Unità sanitarie locali" 291). (Discussione e approvazione)	9099
		(Votazione segreta)	9145
		(Risultato della votazione)	9145
		Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. 15 ottobre 1986, n. 104, relativo al prelevamento della somma di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favo-	

re del capitolo 04063 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1986" (302). (Discussione e approvazione)	9099	Proposte di legge: "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa" (353); "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa" (117). (Discussione e non approvazione del testo unificato):	
(Votazione segreta)	9145	SERRA PINTUS	9107
(Risultato della votazione)	9145	ONIDA	9112
Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. 31 dicembre 1986, n. 209, relativo al prelevamento della somma di lire 600.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 12089 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'Igiene e sanità. Contributi per spese di viaggio e soggiorno per ricoveri fuori del territorio regionale" (335). (Discussione e approvazione) ...	9100	PUBUSA, relatore	9113
(Votazione segreta)	9145	BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	9115
(Risultato della votazione)	9145	(Votazione segreta)	9146
Espressione di parere negativo sullo schema di D.P.R. recante "Trasferimento alla Regione Autonoma della Sardegna delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL" (4). (Discussione e approvazione di ordine del giorno)	9141	(Risultato della votazione)	9146
Proposta di legge: "Concessione di un contributo annuo a sostegno della attività della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS)" (259). (Discussione e approvazione)	9077	Proposta di legge Cossu - Pilli: "Trasferimento al patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna di terreni e di fabbricati di proprietà della Plombo Zincifera Sarda S.p.A." (296) e del disegno di legge: "Norme per consentire il trasferimento al patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna di terreni e di fabbricati di proprietà della Plombo Zincifera Sarda S.p.A. In funzione della utilizzazione sociale e produttiva e della possibile dismissione in favore degli enti locali" (307). (Discussione del testo unificato e approvazione col titolo: "Norme per consentire il trasferimento al patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna di terreni e di fabbricati di proprietà della Plombo Zincifera Sarda S.p.A. In funzione della utilizzazione sociale e produttiva e della possibile dismissione in favore degli enti locali" e approvazione di ordine del giorno):	
(Votazione segreta)	9143	SCIOLLA	9127
(Risultato della votazione)	9144	OPPI	9128
Proposta di legge: "Integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62" (234). (Discussione e approvazione) ...	9095	MURRU	9129
(Votazione segreta)	9144	SATTA, Assessore dell'industria	9130
(Risultato della votazione)	9144	(Votazione segreta)	9146
Proposta di legge: "Costituzione dell'Istituto sardo di studi giuridici regionali" (333). (Discussione e approvazione)	9101	(Risultato della votazione)	9146
(Votazione segreta)	9145	Proposta di determinazione del contributo dei cacciatori per l'annata venatoria	
(Risultato della votazione)	9145		

1987-1988. (Discussione e approvazione di ordine del giorno):

ISONI	9133
CARTA, Assessore della difesa dell'ambiente ..	9137
PLANETTA	9138
Proposta di regolamento: "Abrogazione del D.P.G.R. n. 162 del 13 novembre 1986" (247). (Discussione e approvazione col titolo: "Abrogazione del regolamento emanato con D.P.G. n. 162 del 13 novembre 1986)	9143
Proposta di regolamento: "Modifica al D.P.G.R. 31 ottobre 1986, n. 139, recante: "Norme per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione" (248). (Discussione e approvazione) ...	9142
Schema di D.P.R. recante: "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione autonoma della Sardegna agli enti locali territoriali ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto speciale" (2). (Discussione e approvazione di ordine del giorno)	9138
Schema di D.P.R. recante: "Norma Interpretativa del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348" (3). (Discussione e approvazione di ordine del giorno)	9140
Sull'ordine del giorno:	
BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	9099-9126
LORETTU	9126

La seduta è aperta alle ore 9 e 40.

LAI, Segretaria f.f., dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 2 ottobre 1987, che è approvato.

Discussione e approvazione degli articoli della proposta di legge Orrù - Oppl - Pullgheddu - Mereu Salvatorangelo - Mereu Orazio - Catta - Saba: "Concessione di un contributo annuo a sostegno della attività della associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell'Unione Autonoma Parti-

giani Sardi (UAPS)". (259)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 259 concernente: "Concessione di un contributo annuo a sostegno dell'attività dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (A.N.P.P.I.A.) e dell'Unione autonoma partigiani sardi (U.A.P.S.)"; relatore l'onorevole Cocco.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco, relatore.

COCCO (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 1

Al fine di contribuire a promuovere la crescita democratica dei cittadini e a educare le nuove generazioni ai principi della Costituzione Repubblicana, la Regione autonoma della Sardegna sostiene l'attività dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS) volta alla diffusione delle conoscenze dell'altissimo patrimonio di valori umani, ideali, culturali e civili dell'antifascismo e della resisten-

culturali e civili dell'antifascismo e della resistenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

LAI, *Segretaria f.f.*:

Art. 2

A tal fine la Regione autonoma della Sardegna eroga rispettivamente all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e all'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS), entrambe con sede in Cagliari, un contributo annuo di lire 25.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

LAI, *Segretaria f.f.*:

Art. 3

I Consigli direttivi delle Associazioni di cui ai precedenti articoli sono tenuti a presentare, entro il mese di gennaio di ogni anno, all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno trascorso e un programma di attività con relativo preventivo di spesa per l'anno successivo.

Il contributo di cui all'articolo 2 è erogato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro il mese di marzo di ogni anno, sentita la competente Commissione consiliare.

Tale contributo, in sede di prima applicazione, sarà erogato - dietro presentazione del programma di attività e del relativo preventivo di spesa - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

LAI, *Segretaria f.f.*:

Art. 4

Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1987 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di lire 50.000.000:

Capitolo 11083/02 - Contributo annuale all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e all'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS).

A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 50.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, del bilancio della Regione per l'anno 1987 ed è in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 1 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria).

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per l'anno 1987 al sopraccitato capitolo 11083/02 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto su questa proposta di legge sarà indetta a fine seduta.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: "Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e Turismo". (229)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 229: "Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo"; relatore l'onorevole Meloni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.

MELONI (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

LAI, *Segretaria f.f.*:

Art. 1

Finalità

Nei limiti stabiliti dall'articolo 3 del proprio Statuto speciale, e tenuti presenti gli indirizzi di carattere generale dettati dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge disciplina le condizioni e modalità di costituzione

delle agenzie di viaggio e turismo nonché l'esercizio delle relative attività.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

LAI, *Segretaria f.f.*:

Art. 2

Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

LAI, *Segretaria f.f.*:

Art. 3

Attività delle agenzie di viaggio e turismo

Le agenzie di viaggio e turismo sono preposte allo svolgimento delle seguenti attività:

a) la produzione e l'organizzazione di soggiorni, crociere, viaggi per via - anche promiscua - terrestre, aerea, fluviale e marittima per persone singole o per gruppi, con o senza vendita diretta;

b) l'intermediazione, mediante vendita diretta al pubblico, di titoli di trasporto, di soggiorni,

crociere e viaggi organizzati da altre agenzie.

Le agenzie possono altresì svolgere le seguenti attività:

1) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

2) la prenotazione e/o vendita al pubblico, di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere, che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei od altri tipi di trasporto;

3) l'accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

4) la prenotazione di servizi di soggiorno nelle varie aziende ricettive ovvero di ristorazione, nonché la vendita di buoni di credito per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

5) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

6) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

7) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

8) l'assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti consolari;

9) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e cambio valutata;

10) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e l'estero, nonché la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, carte geografiche e topografiche, opere illustrative, ecc.;

11) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

12) la organizzazione dei servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;

13) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

Quando le attività previste negli articoli 2 e 3 della presente legge interferiscano con le attivi-

tà professionali di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della relativa legislazione regionale, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi degli operatori professionali a ciò specificamente abilitati ai sensi di legge.

L'esercizio delle singole attività d'impresa previste dal presente articolo deve svolgersi, in quanto applicabile e compatibile con la presente legge, nell'ambito delle restanti norme che specificamente lo regolano.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 4

Piano pluriennale di razionalizzazione

Al fine di favorire un più razionale assetto delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie medesime rispetto alle esigenze della domanda turistica, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale di sviluppo.

In particolare, il piano sarà finalizzato ad assicurare il miglioramento della qualità, funzionalità, produttività e professionalizzazione dei servizi di agenzia, e ad instaurare il massimo opportuno equilibrio fra la consistenza della rete ed il volume di domanda derivante dai seguenti fattori:

- a) movimento turistico;
- b) ricettività turistica;
- c) popolazione residente.

Alla formazione ed agli aggiornamenti pluriennali del piano concorre, in sede consultiva, il comitato di cui al successivo articolo 21, integrato dai presidenti delle amministrazioni provincia-

li e delle Camere di commercio della Sardegna, nonché dai sindaci dei quattro comuni isolani capoluogo di provincia.

Il piano, adottato con decreto dell'Assessore regionale del turismo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Contro il piano adottato possono essere presentate osservazioni al competente Assessorato dalle province, dai comuni e dalle aziende interessate, entro il perentorio termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Definite tali osservazioni, il piano è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ed iniziativa di proposta dell'Assessorato regionale del turismo.

Il piano approvato è parimenti pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Per gli adempimenti relativi alla formazione ed all'aggiornamento pluriennale del piano, l'Assessorato regionale del turismo può avvalersi, mediante convenzione, delle prestazioni tecnico-professionali di singoli esperti, di gruppi professionali ovvero di altre eventuali organizzazioni specializzate.

All'aggiornamento pluriennale del piano viene provveduto, di norma, con cadenza quinquennale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 5

Autorizzazione regionale all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

L'apertura e l'esercizio delle agenzie di viag-

gio e turismo è soggetta ad autorizzazione regionale, personale e non trasferibile.

L'autorizzazione è rilasciata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo – sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 21 – previo formale nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Per le società, i requisiti di cui ai richiamati articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza debbono essere posseduti dal legale rappresentante e dai componenti il consiglio di amministrazione.

Non potrà essere in alcun caso ammesso che le agenzie adottino la denominazione di comuni o regioni italiane, o che la denominazione medesima sia uguale o simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo a persone fisiche o giuridiche straniere, trova applicazione la normativa dell'articolo 45, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

L'autorizzazione di cui al precedente primo comma comporta il pagamento della competente tassa di concessione regionale e la prestazione della cauzione di cui al successivo articolo 10. In mancanza di specifica normativa regionale, valgono gli importi della tassa di concessione governativa.

L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno con il pagamento della tassa di concessione annuale.

In caso di cessione dell'agenzia, la prosecuzione della sua attività è subordinata alla voltura dell'autorizzazione regionale – da attuarsi con le procedure dei precedenti secondo o terzo comma – in favore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società subentranti nella proprietà dell'agenzia ceduta, previo accertamento dei prescritti requisiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 6

Succursali e filiali
Succursali stagionali

L'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo è subordinata al conseguimento di autorizzazione dell'Assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie.

Le filiali e succursali devono avere la stessa denominazione della agenzia da cui derivano, essere sempre ufficialmente contrassegnate con il competente termine "filiale" o "succursale" ed essere individuabili - in caso di pluralità di derivazione da una medesima agenzia - con numerazione progressiva.

Quando motivato da particolari esigenze stagionali della domanda turistica, a richiesta delle interessate agenzie operanti in Sardegna può essere eccezionalmente autorizzata - su parere favorevole del comitato tecnico-consultivo di cui al successivo articolo 21 e sempreché in comuni dove non operino altre agenzie, filiali o succursali di viaggio e turismo - l'apertura di succursali stagionali per periodi comunque non eccedenti la durata di cinque mesi. All'operatività di tali succursali stagionali sono solidalmente estese le garanzie cauzionali ed assicurative costituite ai sensi della presente legge per l'operatività delle agenzie di appartenenza e delle altre eventuali succursali e filiali da queste dipendenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 7

Direzione tecnica delle agenzie di viaggio e delle loro filiali e succursali

L'organizzazione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo nonché di ogni loro singola filiale e succursale è affidata ad un direttore iscritto nell'apposito albo professionale di cui al successivo articolo 8.

L'esercizio dell'attività d'impresa di dette agenzie, filiali e succursali senza il supporto professionale del direttore tecnico è vietato, e comporta la comminazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la decadenza dell'autorizzazione regionale.

Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale, gli interessati debbono aver conseguito l'abilitazione alle funzioni di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame di idoneità tecnico-professionale disciplinato dai successivi articoli 13 e 14.

Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria opera in una sola agenzia, filiale o succursale, con carattere di continuità ed esclusività e con obbligo di residenza in Sardegna.

La direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo o di una sua eventuale filiale o succursale può essere assunta dallo stesso titolare dell'agenzia, quando abbia anch'egli superato i prescritti esami di idoneità previsti dagli articoli 13 e 14 della presente legge ed abbia ottenuto la conseguente iscrizione all'albo regionale richiamato nel precedente primo comma.

I titolari delle agenzie di viaggio e turismo provvedono alla nomina od alla sostituzione del direttore tecnico - dandone immediata comunicazione scritta all'Assessorato regionale del turismo - rispettivamente all'atto stesso dell'avvio dell'esercizio di impresa dell'agenzia ed entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dal servizio del preesistente direttore tecnico. A motivata richiesta del titolare dell'agenzia, l'Assessorato del turismo, valutate le prodotte motivazioni, può

consentire proroghe ai predetti termini per periodi, cumulativamente considerati, comunque non superiori a mesi sei.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 8

Albo regionale dei direttori tecnici

E' istituito l'albo regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo. Esso è tenuto ed aggiornato presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e vi sono iscritti:

a) i direttori tecnici italiani o di cittadinanza straniera abilitati ai sensi della presente legge a prestare la loro attività professionale nelle agenzie, filiali e succursali di viaggio e turismo, mediante superamento degli esami di idoneità di cui ai successivi articoli 13 e 14;

b) coloro che siano stati riconosciuti idonei alle funzioni di direzione tecnica a norma del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2523, con servizio di direttore tecnico presso un'agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo operante in Sardegna;

c) coloro che fuori dei casi delle precedenti lettere a) e b) – abilitati all'esercizio delle funzioni di direttore tecnico ai sensi del citato regio decreto 23 novembre 1936, n. 2523 o, in quanto compatibile, della normativa di stati esteri o di altra regione italiana – dimostrino adeguata conoscenza della realtà turistica locale, con superamento dell'apposito esame integrativo previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 14 in materia di "legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna".

L'iscrizione all'albo regionale – che integra il requisito giuridico dell'accertata idoneità per

l'esercizio in Sardegna dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo – è disposta:

- d'ufficio, per i casi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma;

- a domanda degli interessati per il caso della lettera b), da presentare all'Assessorato regionale del turismo, in carta legale ed a mezzo di raccomandata postale, entro il perentorio termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'albo sono evidenziati i direttori tecnici che risultino contemporaneamente titolari di autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio in Sardegna di agenzie di viaggio e turismo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 3. Se ne dia lettura.

LAI, Segretaria f.f.:

Emendamento soppressivo parziale Falchi - Baghino - Mereu Salvatorangelo - Ruggeri:

“Al secondo comma, secondo punto dell'articolo 8 sono soppresse le parole: ‘in carta legale ed’ ”. (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

FALCHI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 9

Domanda per il rilascio della autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo o loro filiali e succursali

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 deve essere prodotta in carta legale ed indirizzata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione probante il possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità tecnico-funzionale e di ubicazione dei locali prescelti a sede sia dell'agenzia che delle sue eventuali filiali e succursali, con riguardo anche alla disponibilità nelle immediate vicinanze di adeguate zone di parcheggio. I locali debbono essere comunque indipendenti rispetto all'esercizio di attività estranee a quelle istituzionali di agenzia;

b) adeguato decoro dell'arredamento dei locali;

c) moderna efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi;

d) capacità finanziaria;

e) idoneità tecnico-professionale del direttore tecnico designato.

L'idoneità tecnico-professionale è accertata col superamento di specifico esame regionale di abilitazione all'esercizio delle attività gestionali delle agenzie di viaggio e turismo, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 13.

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono a loro volta accertati con sopralluogo e documentati con la produzione di utili elaborati cartografici, planimetrici e fotografici.

La capacità finanziaria di cui alla lettera d) deve essere rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalle leggi vigenti per le società a responsabilità limitata.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 1. Se ne dia lettura.

LAI, Segretaria f.f.:

Emendamento soppressivo parziale Falchi - Baghino - Mereu Salvatorangelo - Ruggeri:

“Nel primo comma dell'articolo 9 sono sopresse le parole: ‘in carta legale’ ”. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FALCHI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 10

Cauzione

Entro venti giorni dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo o di ciascuna sua filiale e succursale, l'imprenditore dovrà versare alla Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna un deposito cauzionale in titoli di rendita pubblica ovvero in titoli al portatore, esenti da qualsiasi vincolo, o fidejussione bancaria o assicurativa in misura pari a lire 30.000.000, rivalutata ogni quinquennio a far data dal 1° gennaio 1990, in rapporto all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il materiale avvio dell'attività d'impresa dell'agenzia o della sua eventuale filiale o succursale è in ogni caso subordinato al preventivo adempimento dell'obbligo di cauzione.

La mancata prestazione in termini del deposito cauzionale, comporta la sospensione dell'autorizzazione regionale, o la sua decadenza qualora la prestazione della cauzione stessa non avvenga entro ulteriori venti giorni dal termine scaduto.

Il deposito cauzionale ha la finalità di garantire il corretto svolgimento delle attività dell'agenzia o della sua eventuale filiale e succursale, nonché l'esatto adempimento dei vari obblighi ad essa derivanti dalla presente legge.

Con provvedimento dell'Assessore regionale del turismo, da adottarsi sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 21, il deposito cauzionale può essere anche utilizzato sia a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte a fronte di inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni di pagamento, sia - a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'agenzia - ad integrazione dei massimali di copertura delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 11, per risarcimento di danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento da parte dell'impresa degli obblighi assunti verso i clienti.

Nei casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua originaria consistenza per effetto dell'applicazione del precedente comma, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario entro venti giorni dal ricevimento della

diffida regionale ad adempiervi, pena la comminazione delle sanzioni del terzo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 11

Garanzia assicurativa

A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, tenuto conto del costo complessivo dei servizi offerti e delle disposizioni previste in materia dalla vigente convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), le agenzie di viaggio e turismo sono obbligate a stipulare adeguate polizze assicurative dandone notizia all'Assessorato regionale del turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 12

Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo

Presso l'Assessorato regionale del turismo è istituito apposito registro delle agenzie, delle filiali e delle succursali di viaggio e turismo operanti in Sardegna.

L'iscrizione al registro regionale costituisce condizione indispensabile, congiuntamente al possesso delle autorizzazioni prescritte, per il legittimo esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle loro filiali e succursali.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato in testo aggiornato nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso per conoscenza al Ministero del turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 13

Esami di idoneità tecnico-professionali dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo

All'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo si provvede mediante apposito esame riguardante:

- a) conoscenza della legislazione, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica, con particolare riferimento all'ordinamento ed alla geografia della Sardegna;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere fra cui l'inglese.

In sede di prima applicazione, gli esami sono disposti con decreto dell'Assessore regionale del turismo, da pubblicare per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione sarda, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete delle agenzie di viaggio e turismo previsto dal precedente articolo 4.

Sulla scorta delle accertate esigenze settoria-

li, sentito il comitato di cui al successivo articolo 21, gli esami di idoneità sono disposti con periodicità normalmente triennale.

Per la partecipazione agli esami gli interessati dovranno presentare domanda in bollo all'Assessorato regionale del turismo, nei termini e col corredo documentale stabiliti nel citato decreto. La domanda dovrà in particolare precisare quali lingue straniere il candidato conosca e quale specificamente stabilisca di presentare, oltre l'inglese, ai fini delle prescritte prove d'esame. In domanda dovrà essere inoltre dichiarato e documentato il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o, a condizioni di reciprocità, di altro stato membro della Comunità economica europea;
- età non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;
- assenza di impedimenti precedenti penali, attestata da certificato generale del casellario giudiziario, di data parimenti non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda;
- diploma di scuola media superiore.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 2.

Se ne dia lettura.

LAI, Segretaria f.f.:

Emendamento soppressivo parziale Falchi - Baghino - Mereu Salvatorangelo - Ruggeri:

“Nel quarto comma dell'articolo 13 sono soppresse le parole: ‘in bollo’ ”. (12)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

FALCHI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della

Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

LAI, *Segretaria f.f.*:

Art. 14

Prove d'esame

L'esame di idoneità di cui al precedente articolo consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte vertono:

- la prima su questioni di tecnica e di legislazione turistica, con approfonditi richiami a problemi di amministrazione e di organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

- la seconda nella traduzione di un brano di lingua italiana nelle due lingue prescelte.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, il punteggio di almeno sette decimi. L'esame di idoneità è superato se nella prova orale il candidato consegna una votazione media parimenti non inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle singole materie di esame.

L'esame integrativo richiesto alla lettera c) del precedente articolo 8, per l'iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici di agenzia abilitati presso altre regioni, consiste nello svolgimento, davanti alla stessa commissione d'esame di cui al-

l'articolo 15 della presente legge, di un colloquio in materia di "legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

LAI, *Segretaria f.f.*

Art. 15

Commissione giudicatrice degli esami di idoneità

La commissione giudicatrice degli esami di idoneità di cui al precedente articolo 13 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ed iniziativa di proposta dell'Assessore regionale del turismo.

Detta commissione è composta:

- dall'Assessore regionale del turismo o da un suo delegato, che la presiede;
- dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del turismo;
- da un funzionario degli enti provinciali del turismo;
- da un docente universitario per ciascuna lingua straniera oggetto di esame;
- da due docenti in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- da un rappresentante designato dall'associazione regionale più rappresentativa a livello regionale delle agenzie di viaggio e turismo;
- da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei direttori tecnici o, in mancanza di un'organizzazione specifica di categoria, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo.

Ai componenti della commissione, sono riconosciuti i compensi previsti dalla vigente legisla-

zione regionale per analoghi consessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

LAI, Segretaria ff.:

Art. 16

Attività senza scopo di lucro

Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità, a livello regionale o nazionale, per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, sono autorizzate, sempreché negli esclusivi confronti dei rispettivi associati, al diretto esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3, fatta eccezione per gli interventi di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di cui alla lettera b) dello stesso articolo 3.

L'esercizio delle ammissibili attività di cui al precedente comma resta in ogni caso subordinato - senza pregiudizio per ogni altro onere o condizione eventualmente posti dalla restante legislazione in vigore - ai seguenti obblighi:

1) preventiva trasmissione all'Assessorato regionale del turismo, una tantum, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, corredato di formale documentazione attestativa dei seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma od interesse di lucro nell'esercizio delle attività di sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati, documentabile anche attraverso la produzione dei bilanci sociali;

b) assenza di qualsiasi ingerenza e controllo circa l'operatività gestionale dell'associazione da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

c) organizzazione e funzionamento associativi secondo criteri di democraticità;

d) fruizione dei servizi sociali solamente da parte degli associati;

2) presentazione all'Assessorato regionale del turismo, entro il 31 marzo di ciascun anno, del programma delle attività riconducibili al primo comma del presente articolo, da svolgere nel corso dell'esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

LAI, Segretaria ff.:

Art. 17

Redazione, pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio

I programmi nonché i manifesti ed ogni altro materiale illustrativo concernente l'organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all'estero, diffusi da imprese di viaggio e turismo operanti nel territorio della Regione Sardegna, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico una informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'agenzia organizzatrice ed estremi della relativa autorizzazione;

b) data di svolgimento del viaggio o della crociera;

c) itinerario;

d) durata;

e) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento;

f) elencazione e descrizione dei servizi preventivati, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche degli alberghi, al numero dei pasti ed a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;

g) termini per le iscrizioni;

h) termini e condizioni per le rinunce ed ammontare della eventuale penalità;

i) modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:

- annullamento del viaggio da parte dell'impresa;

- rinuncia al viaggio da parte del cliente;

- annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

l) periodo di validità e data di diffusione del programma;

m) richiamo delle condizioni generali della convenzione internazionale di Bruxelles sui contratti di viaggio (CCV), ratificata con legge del 27 dicembre 1977, n. 1084.

Il programma di viaggio costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizio al fine di accertare l'esatto adempimento di quanto in esso previsto. Di esso deve essere fatto esplicito richiamo nei documenti di viaggio, quando previsti.

Gli annunci ed inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni radiotelevisive ed ogni altro mezzo di comunicazione di massa non possono contenere informazioni difformi o contrastanti rispetto ai programmi di viaggio, ai cui contenuti possono tuttavia fare espresso rinvio in formula sintetica.

In calce al programma dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni della presente legge.

Almeno trenta giorni prima della data di inizio della diffusione, le agenzie di viaggio e turismo devono trasmettere all'Assessorato regionale competente in materia di turismo copia dei programmi, annunci, manifesti e simili di cui ai precedenti primo e terzo comma.

Eventuali improprietà, inesattezze ovvero difformità dei programmi rispetto alle disposizioni della presente legge, potranno formare oggetto di richiamo da parte dell'Assessorato regionale del turismo, cui compete di impartire direttive alle agenzie di viaggio e turismo, con obbligo delle stesse di conformarsi alle richieste di modifica da esso proposte.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 18

Chiusura temporanea

Alle agenzie di viaggio e turismo nonché alle loro filiali e succursali è consentito, nell'arco di ogni anno solare, un periodo di chiusura non superiore a 30 giorni, previa comunicazione all'ufficio periferico dell'Assessorato regionale del turismo competente per territorio.

La chiusura per periodi superiori a trenta giorni è invece soggetta a preventivo nulla osta di detto Assessorato, che non può essere comunque concesso per un periodo superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta su parere del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 21 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 19

Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le imprese nazionali e regionali che esercitano l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, e/o crociere ed escursioni, comprendenti prestazioni o servizi resi oltre il servizio di trasporto, per i quali debbono essere munite dell'autorizzazione regionale, di cui al precedente articolo 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 20

Biglietterie delle Ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione

Sono parimenti sollevati dalla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato o delle linee di navigazione marittima, operanti all'interno del territorio regionale.

Tali uffici non possono in alcun modo prestare ai clienti altri servizi turistici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 21

Comitato tecnico per le agenzie di viaggio e turismo

Quale organo di consulenza tecnica generale in materia di agenzie di viaggio e turismo, è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo un comitato tecnico presieduto dall'Assessore regionale del turismo o da un suo delegato e così composto:

- dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del turismo;
- da un rappresentante per ciascun ente provinciale per il turismo della Sardegna, con voto li-

mitato al solo ente di volta in volta territorialmente interessato;

- da due rappresentanti delle imprese di viaggio e turismo designati dalla associazione regionale di categoria più rappresentativa a livello regionale;

- da un rappresentante degli albergatori della Sardegna designato dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo.

Congiuntamente ai titolari, per ciascun componente e per il segretario è nominato anche il supplente.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Ai componenti ed al segretario del comitato - che è costituito con decreto dell'Assessore regionale del turismo e dura in carica un quinquennio - competono i compensi previsti per analoghi consessi dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 22

Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, sono esercitate dall'Assessorato competente in materia di turismo, con facoltà di disporre ispezioni e controlli sulla corretta applicazione della presente legge a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

LAI, Segretaria f.f.:

Art. 23

Sanzioni amministrative

Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, e le conseguenze sanzionatorie stabilite dagli articoli 10 e 24 della presente legge per i casi di ritardata ed omessa prestazione dei prescritti depositi cauzionali, la violazione della normativa di cui alla presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative appresso indicate:

A) SANZIONI PECUNIARIE:

A1 - sanzione da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per l'esercizio occasionale o continuativo, senza la prescritta autorizzazione regionale, delle attività d'impresa di cui al precedente articolo 3;

A2 - sanzione da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per violazione dell'obbligo delle agenzie di avvalersi degli operatori professionali specificamente abilitati ai sensi di legge, nei casi in cui le attività dell'agenzia interferiscano con le attività professionali di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della correlativa legislazione regionale;

A3 - sanzione da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'esercizio delle attività d'impresa dell'agenzia o di una sua filiale o succursale in perdurante assenza, oltre i massimi termini consentiti dal precedente articolo 7, del direttore tecnico;

A4 - sanzione da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico dei titolari di agenzia di viaggio e turismo che si avvalgono di un unico direttore tecnico sia per l'agenzia che per una sua filiale o succursale, sia per più filiali o succursali dell'a-

genzia medesima;

A5 - sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 per il mancato o ritardato invio all'Assessorato regionale del turismo dei programmi dei viaggi e relative pubblicazioni promozionali ed illustrative di cui al precedente articolo 17; per la loro difformità rispetto alle copie di essi trasmesse all'Assessorato; per la loro non conformità alle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento all'incompletezza dei dati e delle indicazioni prescritti; per l'inottemperanza alle richieste di loro modifica da parte dell'Assessorato regionale del turismo;

A6 - sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 per il mancato adempimento, da parte delle associazioni senza scopo di lucro, degli obblighi di cui al precedente articolo 16 rispettivamente concernenti:

- trasmissione all'Assessorato regionale del turismo dell'atto costitutivo dell'associazione e sue eventuali modificazioni, completo dei relativi corredi documentali;

- presentazione in termini, allo stesso Assessorato, dei programmi generali delle ammissibili attività annuali;

- presentazione in termini all'Assessorato medesimo dei singoli programmi di viaggio, completi dei prescritti dati, indicazioni e richiesta "dichiarazione aggiuntiva";

- assunzione di congrua garanzia assicurativa a copertura di eventuali rischi dei soci partecipanti ai programmi di viaggio;

A7 - sanzione da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per l'abusivo esercizio, da parte delle imprese nazionali o regionali di trasporto di cui ai precedenti articoli 19 e 20, di attività, prestazioni e servizi per i quali la stessa normativa prescrive l'autorizzazione regionale;

A8 - sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000 per i casi di omessa comunicazione preventiva all'Assessorato regionale del turismo delle chiusure per ferie annuali delle agenzie o loro filiali e succursali;

A9 - sanzione da lire 500.000 a lire 5.000.000 per i casi di chiusura delle agenzie, filiali o succursali per periodi superiori a trenta giorni senza il prescritto nulla osta regionale di cui al secondo comma del precedente articolo 18.

B) SANZIONI NON PECUNIARIE:

B1 - sospensione dell'autorizzazione regionale da uno a sei mesi per i casi di inadempienza dell'agenzia rispetto alla diffida dell'Assessorato del turismo a provvedere entro tempi predeterminati all'attribuzione dell'incarico della prescritta direzione tecnica;

B2 - decadenza dell'autorizzazione regionale, sentito il comitato consultivo di cui al precedente articolo 21, dopo due infruttuose diffide regionali ad adempiere alla dovuta attribuzione dell'incarico di direttore tecnico;

B3 - sospensione dell'autorizzazione regionale per i casi di mancata accensione della garanzia assicurativa di cui al precedente articolo 11, e decadenza della stessa dopo infruttuosa diffida regionale ad adempiervi entro il perentorio termine di giorni **quindici** dal ricevimento della diffida medesima;

B4 - sospensione dell'autorizzazione regionale da uno a sei mesi, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, per i casi di recidiva nella violazione delle disposizioni previste dal precedente articolo 17 in rapporto alla redazione, pubblicazione e diffusione di programmi di viaggio, nonché decadenza dell'autorizzazione medesima, sentito lo stesso comitato tecnico consultivo, per le ipotesi di grave recidiva abituale nella medesima infrazione;

B5 - declaratoria di decadenza dell'autorizzazione regionale per i casi di ingiustificata e non autorizzata chiusura dell'agenzia di viaggio, filiale o succursale per un periodo superiore a sei mesi.

Sempreché nell'ambito del massimale previsto dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni, nei casi di recidiva è salva l'applicabilità delle stabilite sanzioni amministrative non pecuniarie, gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiati.

Con l'applicazione delle stesse procedure di contraddittorio previste dal successivo comma, l'Assessorato regionale del turismo, sentito il comitato tecnico consultivo, può sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione di apertura ed esercizio dell'agenzia, quando

l'attività dell'agenzia medesima o dei suoi responsabili, ivi compresa quella delle eventuali filiali o succursali, risulti incompatibile o pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale e le programmate esigenze settoriali di sviluppo.

Sulla base delle risultanze d'ufficio o di segnalazioni di parte, nei casi di gravi comportamenti incompatibili con le funzioni dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, l'Assessorato regionale del turismo può parimenti disporre — previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall'interessato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima — la sospensione del censurato direttore tecnico dall'apposito albo regionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la definitiva cancellazione dall'albo stesso nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l'esercizio della funzione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione agli esami di idoneità di cui al precedente articolo 13 e la conseguente iscrizione all'albo.

Alle sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dal presente articolo si provvede nel rispetto delle norme di forma, sostanza e procedura stabilite dalla già citata legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

LAI, *Segretaria f.f.:*

Art. 24

Adempimenti della struttura periferica pubblica del turismo

Gli enti provinciali del turismo, o gli uffici

periferici dell'Assessorato regionale del turismo dei primi eventualmente sostitutivi, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento, a curare l'istruzione delle pratiche ad essi pervenute in attuazione della presente legge, provvedendo quindi a trasmetterle a detto Assessorato, per il competente corso, complete di relazione istruttoria.

Rimane ferma la facoltà dell'Assessore regionale del turismo di delegare ai propri uffici periferici, l'istruttoria degli affari di propria competenza ai sensi della presente legge nonché la firma dei relativi atti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

LAI, *Segretaria f.f.:*

NORMA TRANSITORIA

Art. 25

Iscrizione al registro delle agenzie operanti in Sardegna sulla base del preesistente ordinamento

I titolari e legali rappresentanti delle agenzie di viaggio e turismo delle categorie A, B e C operanti in Sardegna sulla base del precedente ordinamento statutale hanno l'obbligo di richiedere all'Assessorato regionale del turismo - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con onere di materiale recapito della domanda all'ufficio periferico del turismo competente per territorio - l'iscrizione al registro regionale di cui al precedente articolo 12, allegando copia autenticata delle possedute autorizzazioni e precisando:

a) per le agenzie di categoria A, B e C, se intendano conseguire l'iscrizione per l'originaria categoria di appartenenza ed esercire le medesime attività a questa pertinenti;

b) per le agenzie delle categorie B e C, se vogliono invece estendere la rispettiva legittimazione operativa a tutte le ammissibili attività contemplate dal precedente articolo 3.

L'intervenuta iscrizione al registro regionale comporta l'obbligo della tempestiva prestazione dei sottoindicati depositi cauzionali integrativi, con le stesse modalità, oneri e sanzioni stabiliti dall'articolo 10 della presente legge:

- per le agenzie già iscritte alla categoria A:
lire 30.000.000
- per le agenzie già iscritte alla categoria B:
lire 20.000.000
- per le agenzie già iscritte alla categoria C:
lire 15.000.000

In entrambi i casi a) e b) del precedente primo comma, l'Assessorato, positivamente accertata la legittimazione delle richiedenti agenzie alla prosecuzione delle esercitate attività, ne dispone l'iscrizione al registro regionale per le stesse attività della categoria d'origine, fermo restando che alle agenzie della originaria categoria A vengono ricondotte, ad ogni effetto di legge, tutte le attività ammissibili ai sensi del precedente articolo 3.

Per le ipotesi di cui alla lettera b) del precedente primo comma, inoltre, l'Assessorato del turismo:

- verifica preliminarmente, in successivo momento, la necessaria sussistenza, in rapporto alla richiesta di più ampia e diversificata sfera operativa, dei requisiti oggettivo-strutturali e soggettivo-imprenditoriali prescritti dal secondo comma del precedente articolo 9;

- in caso di positive risultanze istruttorie, dispone il rilascio di formale autorizzazione regionale ai sensi del precedente articolo 5;

- provvede alla rettifica ed al contestuale aggiornamento dei provvisori dati di iscrizione al registro regionale delle agenzie, precedentemente assunti in applicazione del terzo comma del presente articolo.

Alla prestazione del deposito cauzionale integrativo stabilito dal precedente secondo comma deve essere provveduto:

- con acconto pari al 50 per cento del competente importo, entro venti giorni dal ricevimento della notifica regionale di intervenuta iscrizione al registro regionale delle agenzie di viaggio e turi-

smo;

- per il residuo 50 per cento - o per la maggiore somma dovuta in rapporto all'ipotesi contemplata dalla lettera b) del primo comma e dal quarto comma del presente articolo - entro dodici mesi dal versamento dell'acconto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

LAI, *Segretaria f.f.*:

Art. 26

Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 110.000.000 e gravano sui capitoli 02102 e 07007 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

11-STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo 11602 - (di nuova istituzione) cat. progr. 1.1.0 (1.1.6). Tassa sulla concessione regionale per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo (art. 5 della presente legge)

p.m.

Capitolo 35021 - (di nuova istituzione) cat. 3.5.0 (3.5.0). Proventi dell'incameramento delle cauzioni depositate presso la tesoreria regionale dai titolari di agenzie di viaggio e turismo a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge regionale di disciplina, in Sardegna, delle agenzie di viaggio e turismo

p.m.

03-STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PRO-

GRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, legge finanziaria)

lire 110.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 20 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1987.

02-STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

In aumento

Capitolo 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 19 maggio 1983, n. 14; L.R. 27 aprile 1984, n. 13)

lire 10.000.000

07-STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

In aumento

Capitolo 07007 - (di nuova istituzione) cat. progr. 07.01 (2.1.1.4.2.2.10.24) (06.07). Spese relative alla formazione ed all'aggiornamento del piano regionale pluriennale di razionalizzazione dell'assetto della rete isolana delle agenzie di viaggio e turismo, (art. 3, lett. p), L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 9, legge 17 maggio 1983, n. 217 e art. 4 della presente legge)

lire 100.000.000

Capitolo 07073 - (di nuova istituzione) cat. progr. 07.07 (1.1.1.8.3.2.10.24) (08.02). Rimbor-

si delle cauzioni depositate dai titolari di agenzie di viaggio e turismo a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge regionale di disciplina, in Sardegna, delle agenzie di viaggio e turismo

p.m.

Il su citato capitolo 07073 è inserito nell'elenco n. 3, allegato alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 7 di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto su questo disegno di legge sarà indetta a fine seduta.

Discussione e approvazione degli articoli della proposta di legge Pubusa - Moi - Palmas -Serri: "Integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62". (234)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 234: "Integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62"; relatrice l'onorevole Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare la relatrice.

SERRI (P.C.I.), relatrice. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passag-

gio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

LAI, Segretaria f.f.:

Articolo unico

I termini previsti dalla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

PRESIDENTE. La votazione finale a scrutinio segreto su questa proposta di legge sarà indetta a fine seduta.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: "Modifica all'articolo 22 della L.R. 8 luglio 1981, n. 19, concernente 'Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali' ed altri interventi di carattere finanziario in favore delle stesse".(314)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 314: "Modifica all'articolo 22 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, concernente 'Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali' ed altri interventi di carattere finanziario in favore delle stesse", relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare il relatore.

PALMAS (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

All'articolo 22 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, sono aggiunti i seguenti commi:

“Ogni qual volta non risulti possibile il ricorso alle anticipazioni di cui al comma precedente, ovvero le stesse siano accordate in misura insufficiente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, può autorizzare – a domanda – le Unità sanitarie locali a contrarre anticipazioni mensili con gli istituti tesoriери per fronteggiare temporanee deficienze di cassa.

Ciascuna anticipazione mensile è contratta in base alle condizioni previste dalla convenzione che disciplina il servizio di tesoreria e per un importo non eccedente un dodicesimo dell'assegnazione annualmente attribuita all'Unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento della spesa di parte corrente e risultante iscritta nel Titolo I dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio cui l'anticipazione stessa si riferisce.

Qualora il bilancio non risulti ancora approvato dal competente organo regionale di controllo, l'entità dell'anticipazione va riferita all'assegnazione attribuita all'Unità sanitaria locale nell'esercizio precedente”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

I trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, possono essere disposti a favore delle Unità sanitarie locali in pendenza della somministrazione del mutuo che la Regione è autorizzata a contrarre per il finanziamento della spesa sanitaria dell'anno 1984 a' termini dell'articolo 2 bis del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733.

Tale facoltà potrà essere esercitata anche in pendenza della somministrazione di ulteriori mutui che lo Stato dovesse autorizzare per il finanziamento della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986.

I trasferimenti sono limitati, nel massimo, agli importi per i quali ciascuna Unità sanitaria locale concorre alla determinazione dell'ammontare del mutuo da richiedere e non possono essere disposti posteriormente alla totale somministrazione del mutuo medesimo.

Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

ENTRATA

Capitolo 51008 - Ricavo dei mutui contratti per l'adeguamento dei bilanci 1984 delle Unità sanitarie locali (art. 1, D.L. 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733)

lire	61.719.000.000
------	----------------

12 - IGIENE E SANITA'

Capitolo 12102 - Somme da attribuire alle Unità sanitarie locali per l'adeguamento dei bilanci 1984 (art. 1, D.L. 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre

1984, n. 733)

lire 61.719.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Mannoni - Ladu Giorgio:

“Gli stanziamenti di cui all’ultimo comma dell’articolo 2 sono così modificati:

ENTRATA

Capitolo 51008 -
lire 60.832.000.000

12 - IGIENE E SANITA’

Capitolo 12102 -
lire 60.832.000.000’’. (1)

PRESIDENTE. La Giunta ha facoltà di illustrare l’emendamento.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull’articolo e sull’emendamento metto in votazione l’emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto ora in votazione l’articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto su questo disegno di legge sarà indetta a fine seduta.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: “Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 15 dicembre 1986, n. 199, relativo al prelevamento della somma di lire 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste – cap. 03010 – a favore del capitolo 01009 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta – Interventi a favore delle famiglie più duramente colpite dai recenti nubifragi”. (327)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 327: “Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 15 dicembre 1986, n. 199, relativo al prelevamento della somma di lire 100 milioni dal fondo di riserva per spese impreviste – cap. 03010 – a favore del capitolo 01009 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta – Interventi a favore delle famiglie più duramente colpite dai recenti nubifragi”; relatore l’onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare il relatore.

PALMAS (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, *Segretaria*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 dicembre 1986, n. 199, concernente il prelevamento della somma di lire 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 01009 recante "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta e degli Assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza" dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio regionale per l'anno finanziario 1986.

PRESIDENTE. La votazione finale a scrutinio segreto su questo disegno di legge sarà indetta a fine seduta.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 1986, n. 201, relativo al prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 10078 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Soggiorni di vacanza per le persone anziane". (328)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 328:

"Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 1986, n. 201, relativo al prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 10078 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Soggiorni di vacanza per le persone anziane"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare il relatore.

PALMAS (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, *Segretaria*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 1986, n. 201, concernente il prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del

capitolo 10078 recante "Contributi per la prevenzione di cause di ricovero e per la reintegrazione dei soggetti nel loro ambiente di appartenenza, per la predisposizione di alloggi per le persone anziane e per la promozione di soggiorni di vacanze comunitari (art. 1, comma terzo, lettere a), c) e d), legge regionale 10 settembre 1975, n. 52)".

PRESIDENTE. La votazione finale a scrutinio segreto sul presente disegno di legge verrà indetta a fine seduta.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: "Disposizioni integrative in materia di trattamento economico di missione ai componenti dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali". (291)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 291: "Disposizioni integrative in materia di trattamento economico di missione ai componenti dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali"; relatore l'onorevole Giorgio Ladu.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare il relatore.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, Segretaria:

Articolo unico

A decorrere dalla data di costituzione dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, in attuazione della legge 26 aprile 1982, n. 181, e sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1986, n. 55, il trattamento economico di missione compete ai componenti del collegio per recarsi dal luogo di residenza alla sede legale dell'unità sanitaria locale per lo svolgimento dei compiti di istituto, nella stessa misura vigente per i componenti degli altri organi istituzionali di detto ente all'epoca dello svolgimento dei precitati compiti di istituto.

PRESIDENTE. La votazione finale a scrutinio segreto su questo disegno di legge verrà indetta a fine seduta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, per chiedere che il testo unificato delle proposte di legge numero 106, 204 e 212 e il disegno di legge numero 194 vengano discussi dopo l'esame dell'ultimo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. 15 ottobre 1986, n. 104, relativo al prelevamento della somma di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04063 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Re-

glione per l'anno 1986". (302)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 302: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 15 ottobre 1986, n. 104, relativo al prelevamento della somma di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04063 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1986"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare il relatore.

PALMAS (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, *Segretaria*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 ottobre 1986, n. 104, concernente il prelevamento della somma di lire

200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 04063 recante "Spese per la pubblicazione di comunicati stampa di interesse regionale su quotidiani locali e nazionali" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1986.

PRESIDENTE. La votazione finale a scrutinio segreto sul presente disegno di legge verrà indetta a fine seduta.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. 31 dicembre 1986, n. 209, relativo al prelevamento della somma di lire 600.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 12089 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità - Contributi per spese di viaggio e soggiorno per ricoveri fuori del territorio regionale". (335)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 335: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 dicembre 1986, numero 209, relativo al prelevamento della somma di lire 600.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 12089 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità - Contributi per spese di viaggio e soggiorno per ricoveri fuori del territorio regionale"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas, relatore.

PALMAS (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari ge-

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, *Segretaria*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 dicembre 1986, n. 209, concernente il prelevamento della somma di lire 600.000.000 dal fondo di riserva per spese imprevidite, - cap. 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 12089 recante "Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a contributi per le spese di viaggio e permanenza fuori del territorio nazionale di malati appartenenti a famiglie che non possono affrontare le spese stesse e di eventuali accompagnatori se ritenuti indispensabili per la loro assistenza".

PRESIDENTE. La votazione finale a scrutinio segreto sul presente disegno di legge verrà in detta a fine seduta.

Discussione e approvazione degli articoli della proposta di legge Pubusa - Randazzo - Meloni - Fadda Paolo - Mol - Oggiano - Onida - Palmas - Serri - Tamponi: "Costituzione dell'Istituto sardo di studi giuridici regionali". (333)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 333: "Costituzione dell'Istituto sardo di studi giuridici regionali"; relatore l'onorevole Pubu-

sa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare il relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituito, con sede in Cagliari, l'Istituto sardo di studi giuridici regionali e della pubblica amministrazione (I.S.S.G.I.R.), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Finalità

L'Istituto opera come organismo culturale nel campo delle scienze giuridiche comunque attinenti a problematiche di rilevanza regionale ed agisce, in particolare, come strumento di ricerca nel settore della riforma della Regione sarda e nel campo della pubblica amministrazione.

Per raggiungere dette finalità, l'Istituto:

a) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi giuridici concernenti l'ordinamento regionale italiano, l'organizzazione e l'attività delle Regioni a statuto speciale ed ordinario;

b) contribuisce ad assicurare un costante rapporto tra studiosi ed operatori del diritto ed esponenti politici e sindacali, anche favorendo la loro partecipazione a convegni, seminari e corsi che sarà cura dell'Istituto medesimo organizzare od indicare;

c) finanzia ricerche su temi di diritto pubblico e su materie giuridiche comunque di interesse regionale;

d) cura la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti;

e) cura l'allestimento e la gestione di una biblioteca specializzata nelle materie giuspubblicistiche, con particolare riguardo al diritto regionale e locale;

f) attua ogni altra utile iniziativa per il miglioramento dell'informazione, della documentazione e dello studio nelle materie precedentemente indicate, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private — sia nazionali che locali — aventi finalità analoghe.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Statuto

Il funzionamento dell'Istituto è regolato da uno statuto da approvarsi con legge regionale. Lo statuto stabilirà, altresì, le modalità di ammissione dei soci ordinari e la misura dei loro contributi alle entrate dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Soci

I soci dell'Istituto si distinguono in fondatori ed ordinari.

La Regione sarda è socio fondatore dell'Istituto.

Possono essere soci ordinari persone fisiche, associazioni, università, enti locali ed altri enti pubblici e privati che condividano le finalità dell'Istituto e la cui domanda di associazione sia stata accettata da parte del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Enti finanziatori

Possono essere enti finanziatori istituti bancari, enti, associazioni e società a carattere pubblico o privato che partecipino in maniera determinante e continuativa al funzionamento ed al sostegno dell'Istituto.

La qualità di ente finanziatore è riconosciuta di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Organi

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il comitato scientifico;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal presi-

dente in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L'assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei soci. Intervengono all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea dei soci:

- a) elegge nel proprio seno il presidente;
- b) determina i programmi cui deve essere ispirata l'attività dell'Istituto;
- c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) elegge nel suo interno i consiglieri di amministrazione di propria spettanza;
- e) fissa l'ammontare delle quote associative da corrispondersi da parte dei soci ordinari, qualora si ravvisi la necessità di modificare la misura già stabilita nell'atto costitutivo;
- f) propone eventuali modifiche dello statuto che dovranno essere approvate con legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Consiglio di amministrazione

L'Istituto è retto da un consiglio di amministrazione composto da 11 consiglieri.

I consiglieri sono designati:

- a) tre dalla Regione sarda, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di riforma della Regione;
- b) cinque dall'assemblea dei soci;
- c) tre dagli enti finanziatori.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti della Regione sarda e dell'assem-

blea dei soci un presidente – che è anche presidente dell'Istituto – ed un vice presidente.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il consiglio di amministrazione viene convocato in via ordinaria, per iniziativa del presidente medesimo ed a richiesta, motivata e sottoscritta, di un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste con voto consultivo il direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera in ordine alle domande di associazione dei soci ordinari e riconosce la qualità di ente finanziatore;

b) decide sui criteri di gestione economica e finanziaria dell'Istituto;

c) approva i piani di lavoro predisposti dal comitato scientifico, valutandone la corrispondenza alle finalità generali dell'Istituto e le implicazioni di carattere finanziario;

d) formula e sottopone annualmente all'assemblea una relazione generale sull'attività svolta nonché il bilancio preventivo – corredato da una relazione programmatica – ed il conto consuntivo;

e) nomina il direttore generale;

f) delibera gli atti di straordinaria amministrazione e ratifica quelli adottati dal presidente nei casi di urgenza;

g) approva gli schemi degli eventuali contratti editoriali;

h) delibera sull'assunzione del personale;

i) delibera su ogni altra materia di interesse dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Presidente

Il presidente ha il potere di rappresentanza dell'Istituto. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e nelle materie eventualmente delegate. Il presidente partecipa alle riunioni del comitato scientifico.

Il presidente, in particolare:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;

b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;

d) provvede agli atti di straordinaria amministrazione, comportanti una spesa non superiore a lire 5.000.000.

Il presidente, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi dell'Istituto, predispone, non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente e un documento programmatico su quella relativa all'anno in corso. Detti documenti devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Comitato scientifico

Il comitato è composto da 7 membri, nominati dal consiglio di amministrazione tra professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche comunque afferenti al diritto regionale e locale.

Il comitato osserva per il suo funzionamento le norme previste per il consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. Alle riunioni del comitato scientifico partecipa, senza diritto di voto, il presidente.

Il comitato scientifico determina i contenuti dei programmi di attività scientifica dell'Istituto, formula le proposte di affidamento delle singole ricerche, ne fissa i preventivi di spesa e ne segue lo sviluppo, svolgendo una funzione di coordinamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Un membro effettivo, che svolge anche le funzioni di presidente del collegio, è designato dal presidente della sezione di controllo della delegazione sarda della Corte dei conti. Un membro effettivo ed uno supplente, scelti fra i funzionari dell'Amministrazione regionale particolarmente qualificati in materia di controlli, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio. Un membro effettivo ed uno supplente, scelti fra i professionisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, sono designati dagli enti finanziatori.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, esercitano le funzioni indicate negli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il collegio dei revisori trasmette annualmente entro il mese di gennaio - ovvero in qualsiasi

momento, qualora ne ravvisi la necessità - una relazione sull'attività di controllo effettuata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta, all'Assessore regionale competente in materia di bilancio e agli enti finanziatori. Nella relazione è dato atto dei risultati degli accertamenti contabili effettuati e sono formulate osservazioni sull'andamento economico-finanziario dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Direttore generale

Il direttore generale dell'Istituto è nominato dal consiglio di amministrazione tra i membri del comitato scientifico e dura in carica un triennio; può essere riconfermato, previo consenso del comitato scientifico.

Il direttore generale presiede e convoca il comitato scientifico; risponde nei confronti del consiglio di amministrazione dello svolgimento dell'attività scientifica dell'istituto; mantiene contatti con le istituzioni scientifiche, le amministrazioni pubbliche e, in genere, con gli altri soggetti interessati alle finalità dell'Istituto; partecipa, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione.

Il direttore generale dirige il personale amministrativo e sovrintende al funzionamento degli uffici, coordinandone l'attività in funzione della puntuale esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo annuale della Regione sarda quale socio fondatore, dalle quote associative dei soci ordinari, dai contributi degli enti finanziatori, di persone, associazioni, società e di altri enti; da contributi volontari, lasciti, donazioni; dal reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio; dai proventi delle pubblicazioni e in genere dell'attività dell'Istituto; dai diritti e redditi che gli pervengono e gli spettano a qualsiasi titolo. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

Personale

Il personale dell'Istituto si compone di un organico di dipendenti amministrativi il cui numero, mansioni, stato giuridico e trattamento economico verranno stabiliti nella legge che approverà lo statuto dell'Istituto.

Nella medesima legge verrà determinato il trattamento economico del direttore generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Indennità

Ai componenti del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e del collegio dei revisori è riconosciuta un'indennità corrispondente a quella prevista per gli enti del primo gruppo di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Norma finanziaria

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 150.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dal punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02176 - (Nuova Istituzione) -
1.1.1.6.2.2.01.01 - (08.02) - Contributo annuale
all'Istituto sardo di studi giuridici regionale
(I.S.S.G.I.R.) (art. 13 della presente legge)

lire 150.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della
presente legge stimate in lire 150.000.000 annue
gravano sul citato capitolo 02176 del bilancio della
Regione per il 1987 e su quelli corrispondenti
del bilancio della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di
parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente
legge il Presidente della Giunta regionale, sentita
la Giunta medesima e su proposta dell'Assessore
competente in materia di riforma della Regione,
nominerà un comitato promotore di cinque mem-
bri che, entro sessanta giorni dall'insediamento,
dovrà provvedere ai necessari contatti con i sog-
getti cui verrà riconosciuta la qualità di socio e di
ente finanziatore, nonché a redigere una proposta
di statuto che dovrà essere successivamente ap-
provata con legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di
parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto su
questa proposta di legge verrà indetta a fine sedu-
ta.

**Discussione e approvazione degli articoli del testo
unificato delle proposte di legge Pubusa - Serri - Ma-
nunza - Cocco - Onida - Asara - Oggiano - Piretta:
"Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione
della Regione autonoma della Sardegna nello svolgi-
mento dell'attività amministrativa" (353) e Pubusa
- Barranu - Cuccu - Orrù - Uras - Ortu Vello - Serri:
"Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione
della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivi-
tà amministrativa". (117)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del testo unificato della proposta di
legge numero 353: "Norme sui rapporti fra i cit-
tadini e l'Amministrazione della Regione autonoma
della Sardegna nello svolgimento dell'attività
amministrativa" e della proposta di legge nume-
ro 117: "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Am-
ministrazione della Regione Sardegna nello
svolgimento dell'attività amministrativa"; relato-
re l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritta a parlare l'onorevole Serra Pintus.
Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare, e
parlerò penso a lungo, pur non conoscendo asso-
lutamente questo problema, perché mi sembra un
assurdo continuare i lavori di questo Consiglio in
un'aula deserta e con la maggioranza completa-
mente assente. Non so neanche che cosa dirò, pe-
rò ho deciso di parlare proprio per interrompere i
lavori del Consiglio, visto che non ho altro siste-
ma. Non posso chiedere la verifica del numero le-
gale, per regolamento, e quindi intervengo. Non
mi pare giusto continuare con questo ritmo, velo-
cemente, di corsa, senza un minimo di attenzione
verso i problemi seri che l'Assemblea sta affron-
tando, nel disinteresse generale ma soprattutto in
assenza della maggioranza.

La proposta di legge oggi in discussione
("Norme sui rapporti tra i cittadini e l'Ammini-
strazione della Regione autonoma della Sardegna

nello svolgimento dell'attività amministrativa'' mi pare sia stata trattata nella prima Commissione. Io, purtroppo, l'anno scorso non facevo parte di questa Commissione, essendone diventata componente soltanto adesso, quindi non ho preso parte ai lavori, e soltanto per averne sentito parlare dai colleghi che vi hanno partecipato so genericamente di che cosa tratta questa proposta.

Ritengo sia un argomento molto serio e rilevante, sul quale non si possono non fare alcune brevi considerazioni, e soprattutto i colleghi della maggioranza, che sono i proponenti, avrebbero dovuto sentire questa necessità. Io credo che sia un provvedimento di rilevanza notevole e che ci sia anche molta attesa da parte dei cittadini che intendono usufruire di questa normativa per poter accedere alla conoscenza dell'Amministrazione regionale.

Penso che bene avrebbe fatto il relatore ad essere qui presente e soprattutto a dirci qualcosa su questa legge...

PRESIDENTE. Onorevole Serra, il relatore deve parlare dopo.

SERRA PINTUS (D.C.). Ne sono molto lieta. Non mi ero accorta che il relatore fosse in aula, l'ho visto adesso; però io prenderò ancora del tempo, perché vorrei che arrivassero in aula i consiglieri della maggioranza; infatti è giusto che sentano anche loro la relazione dell'onorevole Pubusa e l'intervento dell'Assessore.

Sentirò con interesse il collega Pubusa perché mi pare che l'argomento sia veramente interessante, non soltanto per noi amministratori, ma per le ripercussioni di carattere sociale che esso avrà sul popolo sardo.

Io penso che senz'altro con l'approvazione di questa legge i cittadini potranno - come dicevo prima - conoscere meglio la macchina burocratica della Regione, potendo accedere - diciamo - ad una conoscenza diretta dei suoi meccanismi. Penso anche che da questo contatto con la cittadinanza e con il popolo sardo la Regione stessa ne trarrà beneficio in quanto chiaramente ci sarà uno scambio d'idee e di rapporti che non può che essere di giovamento e di profitto per la stessa Regione.

Non abbiamo fatto altro, negli anni passati, e

tuttora non facciamo altro che ribadire il concetto che le istituzioni devono essere vicine ai cittadini che, a loro volta, devono aver facilità di accesso alla struttura pubblica; quindi credo che questa legge non faccia altro che rafforzare questo concetto. Penso anche che da questo avvicinamento - come dicevo prima - ne tragga beneficio la Regione, perché non a caso noi diciamo che la struttura pubblica deve essere accessibile all'utenza ed aperta al rapporto con la cittadinanza. Lo diciamo perché crediamo che l'organismo pubblico possa crescere, possa migliorare nel suo funzionamento, nella sua agibilità proprio dal contatto quotidiano che esso può avere con i cittadini e soprattutto dalla conoscenza che questi possono avere di esso, proprio perché credo - pur non avendo potuto ancora leggere la proposta, e lo dico con sincerità, anche se l'argomento mi interessava - che la normativa preveda una serie di facilitazioni nel rapporto fra cittadini e struttura pubblica, fra cittadini ed Amministrazione regionale.

Ho visto, tra l'altro, che esistono due proposte di legge: la numero 353, presentata dai consiglieri regionali Pubusa, Serri, Manunza, Cocco, Onida, Asara, Oggiano e Piretta (quindi una proposta di legge presentata da consiglieri, se non sbaglio, di tutti i partiti politici presenti in Consiglio regionale), ed una seconda proposta di legge la numero 117, presentata dai consiglieri Pubusa, Barranu, Cuccu, Orrù, Uras, Ortu Velio e Serri, che evidentemente è stata voluta soltanto dal Gruppo comunista. Sono enormemente incuriosita: poi l'onorevole Pubusa mi saprà dire...

PUBUSA (P.C.I.). E' successo l'inverso: per prima è stata presentata la proposta di legge numero 117 e poi la numero 353.

SERRA PINTUS (D.C.). Ecco, capisco adesso il meccanismo. C'è stata chiaramente un'intesa a livello di gruppi politici.

Io sono curiosa, e spero che l'intervento dell'onorevole Pubusa entri anche nei dettagli e ci consenta di conoscere particolareggiatamente questo provvedimento che, come dicevo, ha una rilevanza notevole in quanto pare abbia un carattere innovativo.

Io non so se esistono altre leggi di questo ti-

po nella Regione Sardegna, leggi cioè che favoriscono questo rapporto; mi pare che recentemente ne abbiamo approvato una, e anche quella la conosco superficialmente; mi auguro però che il Consiglio regionale continui nella produzione di questo tipo di legislazione, che ritengo importantissimo proprio per inaugurare un discorso nuovo, di apertura e di avvicinamento.

Mi capita spesso di contattare cittadini che si lamentano enormemente non dico della chiusura, ma della incomprensibilità dei meccanismi della struttura pubblica, della difficoltà che hanno a capire come funzionano gli uffici e come possono inserirsi nel meccanismo burocratico di un grosso ente qual è appunto la Regione. Questo discorso però mi viene fatto, devo dire, a tutti i livelli; cioè la stessa lamentela proviene anche dai cittadini per quanto riguarda l'apparato burocratico comunale. Io aggiungerei che forse non sarebbe male se l'ente pubblico svolgesse anche un'attività di conoscenza istituendo, per esempio, dei corsi, delle lezioni aperte a tutti, in cui vengano spiegati a tutti i livelli, e quindi anche a livello di Comune, i meccanismi della macchina burocratica.

Io continuo a parlare, onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, però noto sempre che neppure avete fatto delle telefonate - mi sto rivolgendo alla maggioranza - per far venire in aula i vostri colleghi. Io non capisco! Evidentemente non volete che questa legge passi... Ma almeno sollecitate l'arrivo della maggioranza in aula!

Entrando nel merito della proposta, consentitemi di leggere l'articolo 2 sul quale mi sembra occorra fare una riflessione: "Modalità di svolgimento dell'azione amministrativa regionale. 1. L'attività amministrativa regionale deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico. 2. Il procedimento deve svolgersi vincolato nelle forme e nei modi determinati nella presente legge, ai cui principi sono vincolate altresì disposizioni disciplinanti provvedimenti speciali. 3. Le pubbliche Amministrazioni non possono aggravare il procedimento se non per gravi e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".

Io ho alcune considerazioni da fare su questo articolo, considerazioni di carattere generale, che mi sembrano però di una certa rilevanza: mi pare che il punto primo, in cui si dice che l'attività am-

ministrativa regionale deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico, dia un po' la zappa sui piedi all'Amministrazione regionale stessa, nel senso che mi pare superfluo che questo debba essere stabilito con una legge; ci mancherebbe che non avvenisse così!

Mi pare sia scontato che l'Amministrazione regionale debba svolgere i suoi compiti in maniera quanto meno sollecita, semplice ed economica; piuttosto, bene avrebbe fatto il legislatore (non so se poi così sia stato fatto: lo vedremo nel corso della lettura degli articoli) ad indicare come raggiungere questi obiettivi, come far sì che l'attività regionale sia svolta in modo sollecito, semplice ed economico. Fissare in legge queste cose mi sembra quanto meno inopportuno, quanto meno ridicolo da parte nostra (anche se, lo devo confessare, forse è proprio necessario).

Per quanto riguarda l'articolo 3, intitolato "Doverosità dell'azione amministrativa", esso recita al primo comma: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione regionale deve concluderlo mediante l'emanazione di un atto esterno sindacabile dagli interessati"; e al comma secondo: "L'obbligo di provvedere sussiste anche quando l'amministrazione regionale, dopo le opportune valutazioni, decida di iniziare un procedimento amministrativo al di fuori delle ipotesi considerate al precedente comma".

Qui mi pare si entri già nella sostanza del discorso. Credo che bene abbia fatto il legislatore regionale a parlare di doverosità dell'azione amministrativa e ad istituire un articolo apposito in cui si parla di questa azione obbligata - chiamiamola così - da parte della Regione.

Molto spesso nel passato questo non è avvenuto e i cittadini si sono trovati enormemente penalizzati. Quindi mi pare che questo articolo renda giustizia ai loro diritti lesi dall'Amministrazione regionale, perché crea una garanzia giuridica prevedendo un *iter* doveroso, che verrà sicuramente espletato dalla Regione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, "Pubblicità degli atti dell'amministrazione", esso recita: "L'attività amministrativa regionale è retta dal principio di pubblicità secondo le modalità previ-

ste dalla presente legge e dalla legge regionale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Autonoma della Sardegna''. Ecco qui citata la legge che abbiamo recentemente approvato e che purtroppo, lo confesso, conosco poco. Conto però di approfondire – come dicevo in premessa – questo argomento, perché, essendo tornate, direi anche con soddisfazione, in prima Commissione, mi occuperò nuovamente di questa problematica, che ritengo giusta e interessante. Mi precisa la collega Moi che la legge sul diritto di accesso è stata discussa in seconda Commissione; questa però è stata discussa nella prima e quindi avrò modo di rivederla.

Per quanto riguarda la pubblicità, bene ha fatto il legislatore regionale a produrre una legge sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, legge che si riallaccia al discorso fatto in premessa sulla necessità di avvicinamento dei cittadini alle istituzioni, per conoscere i meccanismi della macchina regionale. Evidentemente, anche questa legge in discussione prende ancora in esame il problema della pubblicità degli atti dell'Amministrazione, precisando, nel corso dell'articolato, alcuni altri interventi.

L'articolo 5 parla dell'obbligo di motivazione e laddove recita, al comma 1: "Ogni atto amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare i motivi essenziali, giuridici e di fatto, che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"; al comma 2: "La motivazione non è richiesta: a) se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dal testo dell'atto; b) se per la semplicità dell'atto e la sua ripetitività le ragioni della decisione sono implicite"; e al comma 3: "Nel caso di cui alla precedente lettera a), insieme con l'atto che contiene la decisione deve essere comunicato all'interessato anche l'atto cui esso si richiama".

Ecco, anche questo articolo mi pare ponderato nella dovuta maniera e mi pare che rispetti lo spirito della norma, che è quello di tutelare il cittadino, il che va molto bene: ogni atto amministrativo scritto deve essere motivato e la motivazione deve indicare i motivi essenziali, giuridici e di fatto che hanno determinato la decisione dell'Ammi-

nistrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Quindi un motivo in più di tutela giuridica per il cittadino, che fino ad ora, lo ripeto, è stato effettivamente trascurato e poco tutelato in questo settore.

L'articolo 6, "Principio della contrattualità", recita al comma 1: "Allo scopo di accelerare lo svolgimento dell'azione amministrativa e disciplinare con maggiore stabilità e precisione i comportamenti propri e dei privati oltre che i diritti e doveri reciproci, l'Amministrazione regionale favorirà la conclusione di accordi fra di essa e gli interessati, senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dei terzi ovvero degli interessi collettivi e diffusi"; e al comma 2: "Rimangono in ogni caso salvi i principi di cui ai precedenti articoli".

Anche questo articolo mi sembra molto preciso, molto puntuale, perché nel rispettare i diritti dei cittadini che – poniamo – devono stipulare un contratto con l'Amministrazione regionale, pur nel rispetto dei diritti reciproci, si tiene conto con serietà, con ponderatezza, dei diritti e degli interessi dei terzi, ovvero degli interessi collettivi e diffusi. Questo concetto mi pare molto importante, perché molte volte capita che l'ente pubblico, pur di fare un contratto, trascuri gli interessi della collettività, gli interessi generali.

Ecco, io penso che un'amministrazione pubblica debba essere molto attenta a questi problemi, ai risvolti giuridici, ma soprattutto di carattere sociale, che un contratto può avere nei confronti di terzi o della generalità delle persone; quindi ancora un merito va ascritto a questa legge regionale, che presta molta attenzione e precisa nei dettagli il regime contrattuale; una giusta attenzione, in quanto la Regione, rappresentando localmente la massima istituzione pubblica, chiaramente deve assumere questo comportamento.

Io mi preoccupa un po', perché – una volta esaurita la lettura e la breve analisi degli articoli della legge – dovrò ripetere le stesse cose. Non vorrei annoiare i colleghi della maggioranza che diligentemente sono presenti; piuttosto vorrei sollecitarli a fare altre telefonate per far arrivare in aula gli altri colleghi, così io, appena mi accorgo che sono presenti, smetto di parlare.

Per quanto riguarda il Titolo secondo, "Re-

sponsabile del procedimento e obbligo di procedere", l'articolo 7 recita al comma 1: "Nell'ambito dell'ordinamento dei propri uffici, l'amministrazione regionale è tenuta a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della conduzione e dell'istruttoria degli stessi e, in quanto previsto dai singoli ordinamenti, dell'adozione del provvedimento conclusivo".

Mi pare un discorso scorrevole, un discorso teso a dare al cittadino garanzie di agibilità e di snellezza nelle procedure. Il fatto che, nell'ambito dell'ordinamento dei propri uffici, l'Amministrazione regionale determini per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile della conduzione e dell'istruttoria degli stessi mi pare un fatto molto positivo, perché sono convinta che sino ad ora ci sia stata qualche volta anche dell'incertezza su chi dovesse operare, su chi fosse responsabile di un determinato procedimento e dell'*iter* burocratico; situazioni queste che hanno penalizzato il povero cittadino, che ha dovuto scontare i ritardi notevoli con cui spesso sono andati avanti i procedimenti. Mi pare quindi opportuno che l'Amministrazione regionale individui, per ogni tipo di procedimento, all'interno dei propri uffici un responsabile della conduzione e dell'istruttoria degli stessi.

L'articolo 7 recita: "L'amministrazione regionale determina inoltre, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, il termine, decorrente dall'avvio d'ufficio o su domanda del procedimento, entro cui esso deve concludersi". Questa è una disposizione a garanzia della snellezza e della celerità del procedimento amministrativo, tanto è vero che il legislatore si è preoccupato di determinare, per ogni tipo di procedimento inviato ad un ufficio per l'istruttoria, il termine, decorrente dall'avvio del procedimento, entro cui il procedimento stesso deve concludersi. Anche questa è una normativa a tutela del cittadino, e quindi mi dichiaro soddisfatta. Mi auguro però che si trovi il modo di applicare questa norma, che è condivisa da tutti noi; la giudichiamo in termini positivi, anche se ho paura che troverà difficoltà di attuazione notevoli. Questo mi sembra un pochino un libro dei sogni. E' giusto anche sognare;

guai se mancano i sogni, perché chiaramente dobbiamo sempre mirare al meglio, però questi mi sembrano sogni un po' difficili da realizzare. Il comma 3 dello stesso articolo recita: "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, nell'esercizio delle proprie competenze di direzione e di organizzazione, provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario o impiegato addetto all'unità la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento, nonché dell'adozione dell'eventuale provvedimento conclusivo, entro i termini fissati ai sensi del precedente comma".

Ecco qui puntualizzato l'*iter* della pratica, sempre nell'ottica di sveltire i procedimenti e di dare certezze di giustizia e di solerzia al cittadino. E' giusto che in legge si preveda che ci sia un dirigente responsabile di ogni unità organizzativa e che questi assegni a sé stesso o ad un altro funzionario la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento, come trovo giusto che si sia provveduto a puntualizzare il meccanismo completo dell'*iter*, perché effettivamente - se vogliamo dare garanzie di celerità, di snellezza e di efficienza al cittadino, che ha il sacrosanto diritto di esigerle -, dobbiamo anche, come amministratori regionali, preoccuparci dell'organizzazione di questo procedimento. Va bene quindi che l'articolato precisi in diversi punti le diverse tappe del procedimento.

Il comma 4 recita: "Le disposizioni organizzative e procedurali di cui al primo e secondo comma sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Questo chiarisce una cosa abbastanza normale, però bene ha fatto il legislatore a precisarla.

Il comma 5 recita: "L'indicazione della persona responsabile del singolo procedimento è comunicata agli interessati all'atto del ricevimento della domanda o dell'avvio d'ufficio del procedimento o, in ogni caso, a richiesta di chiunque vi abbia interesse". Anche qui si tende a smantellare una istituzione che svolgeva i procedimenti con una certa segretezza e riservatezza, per rendere noti addirittura i nomi di chi procede all'istruttoria di una pratica. Credo che sia una cosa ben fatta, perché la pubblica amministrazione non deve avere segreti, non vi devono essere coperture di sorta né paure. Quindi bene ha fatto ancora una

volta il legislatore a dire che l'indicazione della persona responsabile di ogni singolo procedimento deve essere comunicata addirittura agli interessati e, in ogni caso a richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Il comma 6 recita: "Fino a quando non saranno individuate le unità organizzative ed indicate le persone responsabili, saranno considerati responsabili del procedimento a norma del presente articolo l'ufficio competente per materia ed il funzionario ad esso preposto". Parlavo prima di libro dei sogni: ebbene, credo che l'indicazione data da questo comma voglia dare un po' di concretezza a questi sogni, nel senso che indica in modo chiaro che, in attesa che vengano nominati i responsabili del procedimento ai diversi livelli, si individuano già i responsabili provvisori. Evidentemente il legislatore regionale vuole introdurre immediatamente delle innovazioni in questo settore; di questo ne prendo atto e mi dichiaro appunto favorevole e consenziente.

L'articolo 8, relativo alle funzioni del responsabile del procedimento recita al comma 1: "Il responsabile del procedimento valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali; indice le conferenze di servizi o, quando sono indette da altre amministrazioni, vi partecipa; cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al precedente articolo, ovvero, negli stessi termini, eccetera eccetera". Dunque, in sintesi, questo articolo chiaramente specifica nei dettagli le funzioni del responsabile, dell'incaricato di curare i diversi procedimenti.

Non mi addentro nei dettagli perché i miei colleghi mi comunicano che la maggioranza c'è, anche se non è in aula, e di questo me ne dolgo;

mi auguro che entri in aula almeno per l'intervento del collega Pubusa. Io non pretendevo che fosse in aula per me, ma sapevo che proprio non c'era nel Palazzo ed è perciò che sono intervenuta su un argomento che non conoscevo.

Mi dicono i miei colleghi che la maggioranza è arrivata; mi auguro che sia vero, altrimenti interverrò nella discussione sugli articoli. Non è una minaccia; mi dispiace veramente che i lavori del Consiglio vengano svolti nel disinteresse di tutti, e in particolare che la maggioranza non sia presente.

Comunque io vi chiedo scusa; sono intervenuta solo nell'interesse generale dell'Assemblea, affinché i suoi lavori si svolgessero in modo serio. Adesso sentirò con interesse l'intervento dell'onorevole Pubusa che effettivamente ha curato la materia e che potrà pertanto illuminarmi e illuminare meglio il Consiglio su questo grosso problema.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, la Presidenza ha portato avanti i lavori così come il Regolamento prevede. Però il Regolamento consente anche a ciascun consigliere di chiederne la sospensione. Siccome questo non è avvenuto, io ho fatto proseguire i lavori.

E' iscritto a parlare l'onorevole Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (D.C.). Sarò breve, signor Presidente, onorevoli colleghi. Io prendo la parola per una breve dichiarazione di voto sulla proposta di legge che regola i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione della Regione autonoma della Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa.

Dico subito che il voto della Democrazia Cristiana sarà favorevole alla proposta di legge, cosa ovvia se si pensa che si tratta di una proposta unitaria presentata dalle forze politiche rappresentate in Commissione. Il mio intervento, pur breve, vuole appunto fornire le spiegazioni del nostro voto favorevole oggi in Aula e dell'impegno unitario di ieri in Commissione diritti civili, ma anche esprimere con amarezza un grave giudizio negativo sulla Giunta in ordine al suo disimpegno, alla trascuratezza che la contraddistingue nel dare va-

di diritti civili.

In ordine al primo degli argomenti che intendo trattare mi pare opportuno far precedere il giudizio di merito su questa proposta di legge da una valutazione più generale del ruolo della Democrazia Cristiana e del suo atteggiamento verso le problematiche dei diritti civili costituzionalmente garantiti quali la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il diritto al lavoro. La produzione legislativa in materia di diritti civili, che ha contrassegnato la vita di questa legislatura, ha visto la Democrazia Cristiana impegnata a contribuire, assieme alle altre forze politiche, in maniera naturale, ordinaria, con tutto il peso della sua forza rappresentativa ma anche della qualità e profondità dei valori ai quali si ispira, a costruire regole di alta civiltà legislativa e di elevato valore civile. Basti ricordare la legge sul diritto di accesso del cittadino agli atti della pubblica amministrazione, la legge di parità che sarà discussa oggi in quest'Aula, la proposta di legge di cui stiamo discutendo in questo momento, il disegno di legge sul difensore civico. La tensione unitaria e l'impegno profuso dalla Democrazia Cristiana nella direzione dell'ammodernamento del quadro legislativo in materia di diritti civili, mentre riafferma il permanere della sua azione legislativa nel solco della tradizione consolidata del pensiero dei cattolici democratici, contraddice chi, all'interno del dibattito politico in atto, sostiene che la Democrazia Cristiana ha scelto l'angolo, ha scelto l'isolamento; al contrario, questo impegno è l'ulteriore riprova del ruolo indispensabile della Democrazia Cristiana per lo sviluppo e la crescita civile ed economica della Sardegna.

Nel merito riteniamo la proposta di legge positiva; il contenuto di essa riprende le conclusioni del gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio dei Ministri e le ripropone con i naturali adattamenti alla realtà della Regione Sardegna. L'affermazione di principi innovativi quali l'informalità dell'azione amministrativa regionale, la doverosità dell'azione amministrativa, la pubblicità degli atti, l'obbligo della motivazione e, nel procedimento, la responsabilità del funzionario, l'introduzione del principio del contraddittorio tra cittadino e pubblica amministrazione, la semplificazione dell'azione amministrativa, ci sembra mo-

tivo sufficiente e rilevante per esprimere il nostro voto favorevole. La celerità, l'economicità e la produttività dell'azione amministrativa costituiscono l'obiettivo e il risultato della legge di riforma, a condizione che essa diventi operativa in concreto e non si riduca invece ad una *summa* di buone intenzioni.

A questo proposito, concludendo, vorrei introdurre brevemente il secondo degli argomenti che intendo trattare, e cioè la responsabilità della Giunta regionale in ordine all'attenzione che essa rivolge all'attuazione ed al rispetto delle norme in materia di diritti civili. E' di un anno e mezzo fa l'approvazione della legge sul diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione della Regione Sardegna (esattamente è la legge del 15 luglio 1986): una legge di grande riforma, della quale abbiamo parlato sulla stampa per dare dignità al ruolo del Consiglio. Bene: dopo un anno e mezzo questa legge rimane inapplicata in tutte le sue parti; i cittadini non ne hanno fatto uso, la Giunta regionale non ha proceduto a realizzare quegli adempimenti previsti in legge che sono condizione indispensabile per la sua attuazione né il sistema della burocrazia regionale e gli operatori che in essa si muovono non hanno recepito, sostanzialmente, quello che è l'aspetto innovativo profondo di quella legge di riforma.

Ho fatto l'esempio della legge sul diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione proprio perché è il punto di riferimento che ci consente di esprimere un giudizio politico sulla Giunta. Noi facciamo certamente buone leggi in materia di diritti civili, però è necessario che esse vengano rispettate ed attuate, altrimenti è la politica di Ponzio Pilato quella che viene adottata e la Democrazia Cristiana non concorda con una politica di questo genere.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questa legge avrebbe sicuramente meritato da parte dell'Assemblea e da parte dei colleghi una maggiore attenzione anche nel momento dell'approvazione,

tenzione anche nel momento dell'approvazione, perché sono convinto che si tratta di una delle leggi più rilevanti che la nostra Assemblea abbia discusso da quando esiste. Ritengo altresì che si tratti di una legge che, pur essendo approvata con la procedura ordinaria (si tratta quindi di una legge regionale ordinaria), ha per il suo contenuto un rango — diciamo così — di carattere costituzionale e statutario.

Dico ancora di più: si tratta di una legge che viene approvata in Italia per la prima volta e che tende a mettere la nostra Regione al passo con i sistemi più raffinati di civiltà amministrativa.

Di che cosa si tratta? Si tratta in sostanza di questo: di un testo di legge che tenta di disciplinare, o pretende di disciplinare, la funzione amministrativa. Ora, i colleghi sanno che la tendenza del moderno Stato di diritto è stata ed è quella di dare forma giuridica all'esercizio delle più importanti funzioni pubbliche: sono infatti puntualmente disciplinati, ad esempio, l'esercizio della funzione legislativa, le procedure e le modalità con cui anche noi formiamo la volontà politica ed approviamo le leggi, così come sono state puntualmente disciplinate le procedure in campo giurisdizionale. Pertanto le due funzioni, legislativa e giurisdizionale, hanno da lungo tempo una loro disciplina abbastanza puntuale, che è posta ovviamente a garanzia dei cittadini, oltre che a garanzia, per quanto riguarda la funzione legislativa, delle forze politiche.

Invece la terza grande funzione pubblica, la funzione amministrativa, trova estrema difficoltà ad essere disciplinata. In tutti gli ordinamenti vi è un certo ritardo nella disciplina di questa terza funzione, anche se altri ordinamenti vi sono pervenuti, taluni ormai da tempo: ad esempio, la legge generale austriaca (che è la prima) è del 1925. Però io credo che sia a tutti presente che, in effetti, l'esercizio della funzione amministrativa è senza dubbio un esercizio non inferiore, per rilevanza e per incidenza nella sfera giuridica dei cittadini, all'esercizio delle altre due; cioè è essenzialmente a livello amministrativo che si esercita il potere ed è a livello amministrativo, soprattutto nell'epoca attuale, che si rendono ai cittadini i maggiori servizi. Pensate all'estensione che ha avuto la pubblica amministrazione negli ultimi cinquant'anni e al

fatto che ormai ogni settore fondamentale della vita degli individui, oltre che della vita collettiva, è legato all'erogazione di servizi da parte della pubblica amministrazione.

Tutto questo, onorevoli colleghi, accanto ad un avanzamento civile enorme, ha anche determinato e determina il rischio di nuove sudditanze. Pensate a servizi essenziali che non funzionano: esempio estremamente chiaro e lampante è quello dei servizi sanitari. Ora, il fatto che servizi di così grande rilevanza non funzionino determina una nuova posizione di sudditanza del cittadino, poiché in realtà, di fronte ad un servizio mal prestato da parte dell'amministrazione, molto spesso, anzi quasi sempre, il cittadino non ha alcuna possibilità di opporsi, non essendo previsto neppure quel rimedio classico, offerto dagli ordinamenti di matrice liberale di carattere democratico, che è rappresentato dal ricorso giurisdizionale.

Allora il problema è appunto quello di fare in modo che il cittadino possa, in modo più incisivo, partecipare a determinare le scelte della pubblica amministrazione nel momento stesso in cui queste vengono poste in essere. D'altra parte esistono oggi, e vanno acquistando sempre maggiore rilevanza, interessi di carattere nuovo; ad esempio quelli che vengono denominati collettivi o diffusi, cioè interessi sociali di grande rilevanza, i quali però nel nostro ordinamento, che è pensato ancora in chiave prevalentemente individualistica, non hanno peso e talvolta vengono considerati anche sforzati di rilevanza giuridica.

Ora, questa proposta di legge tende non solo a disciplinare, o a porre dei principi che disciplinano l'azione amministrativa regionale, ma anche a dare rilevanza giuridica ai cosiddetti interessi diffusi e alle formazioni sociali che se ne fanno normalmente promotrici. Questa è la rilevanza di questa proposta di legge.

Io non mi soffermo nei dettagli; voglio soltanto ricordare che vi sono alcuni principi che non potranno non avere attuazione. Questa legge (che è una prosecuzione di quella sul diritto d'accesso agli atti della pubblica amministrazione e di quella estensiva dei referendum anche al campo amministrativo, che pure questo Consiglio ha approvato) contiene dei principi fondamentali che sono uno sviluppo e una razionalizzazione di prin-

cipi già sviluppati in parte, ad esempio, nella giurisprudenza amministrativa; principi che però, d'ora innanzi, dovranno trovare applicazione, e non tanto perché questa applicazione deve essere assicurata dalla Giunta, ma perché se l'Amministrazione regionale non darà applicazione a questi principi il cittadino potrà farli valere in sede giurisdizionale, ottenendo l'annullamento dei provvedimenti adottati in violazione di questa legge.

Ad esempio, il principio contenuto nell'articolo 5 estende l'obbligo di motivazione a tutti gli atti amministrativi, mentre attualmente un principio del genere non esiste nel nostro ordinamento e la giurisprudenza lo ammette soltanto in relazione a talune categorie di atti.

Così come è di estrema rilevanza la problematica attinente al responsabile del procedimento, poiché, questo induce, o dovrebbe indurre, la pubblica amministrazione ad operare una grande trasformazione, che è quella, da un lato, di responsabilizzare i funzionari ma, dall'altro lato, è anche quella di dare al cittadino un punto di riferimento certo, preciso, anche in termini fisici, allorché viene in contatto con la pubblica amministrazione.

Vi sono poi diverse norme estremamente rilevanti, che estendono a principi generali dell'ordinamento regionale sardo il principio del contraddittorio e quello della partecipazione, finora non ammessi, o praticamente ammessi soltanto in talune circostanze, nell'ordinamento giuridico dello Stato.

Altre disposizioni di grande importanza sono quelle contenute nell'ultima parte, che tendono a semplificare l'azione amministrativa. Una delle obiezioni mosse all'esperienza che si è svolta in Paesi stranieri nell'applicazione di queste leggi è che esse, nel garantire i diritti e gli interessi dei cittadini, appesantiscono eccessivamente l'attività della pubblica amministrazione. Ebbene, questo testo di legge contiene, accanto alla parte — diciamo così — garantista, una parte tesa a far sì che vi sia un'attività amministrativa più rapida e più snella; quindi vi è un temperamento dei vari principi.

Conclusivamente vorrei dire, anche per onestà intellettuale, che si tratta di un testo che il primo proponente e i proponenti hanno elaborato

solo parzialmente, anzi molto parzialmente, adattandolo all'ordinamento regionale sardo, in quanto si tratta di un articolato che è stato prodotto da una commissione di alto valore scientifico, presieduta dal professor Nigro, che tende appunto a disciplinare la procedura amministrativa nel nostro ordinamento.

Voglio dire però che il valore della nostra proposta, il valore di questa approvazione, sta nel fatto che (a differenza del Parlamento nazionale, che discute di questa questione ormai da 40 anni, seppure a varie riprese, e a differenza di tutte le altre Regioni del nostro Paese) il Consiglio regionale sardo è il primo a dotarsi di questa legge.

Io ho la speranza, data anche la presenza di un Assessore abbastanza dinamico e pienamente consapevole della portata di questa legge (tra l'altro è uno dei proponenti, accanto a me, del testo originario), che questa legge, accanto a quella sul diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione, non resti soltanto una legge, ma possa diventare parte viva dell'attività della nostra amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, credo che la discussione, seppur breve, che finora si è aperta su questo provvedimento possa essere considerata, almeno per quanto mi riguarda, un primo momento di grande rilievo in ordine all'approfondimento, che mi auguro veda impegnati il Consiglio regionale e prima di tutto la Commissione consiliare competente, attorno alle questioni cosiddette di riforma della Regione.

Spesso nel dibattito politico, e anche in quello culturale, allorché si parla di riforma della Regione ci si riferisce prevalentemente alle questioni cosiddette di grande riforma, intendendo quindi i fatti — chiamiamoli così — macrogiuridici, quelli più rilevanti, che certo disegnano i grandi proget-

ti, delineano i grandi modelli, ma che non sono esaustivi e non sono neppure probabilmente quelli che davvero costruiscono una riforma della Regione.

In Sardegna, da vari anni, il dibattito è andato avanti sul piano politico, con una riflessione che ha impegnato l'insieme dei gruppi politici democratici sardi, ed anche sul piano culturale; da ultimo vi è stato un impegno particolare anche su scala regionale, perché le precedenti Giunte avevano dato mandato ad alcuni gruppi di lavoro particolarmente qualificati (cito per esempio, tra coloro che ne hanno fatto parte, anche un docente che è stato appena eletto giudice della Corte costituzionale) di delineare alcuni progetti di riforma, in particolare riguardanti le procedure di programmazione, le strutture decentrate della Regione e la struttura centrale regionale per la modifica della legge numero 1.

Ho voluto ricordare questi precedenti per dire che siamo nel pieno di una discussione che è iniziata già da qualche tempo e che comincia a produrre i suoi effetti concreti quali, come in questo momento, il provvedimento di grande rilievo che il Consiglio si appresta a votare.

Dicevo all'inizio che la riforma della Regione non è fatta soltanto di disegni di legge, che pure sono rilevanti, ma credo sia un qualcosa che dobbiamo costruire giorno per giorno. Non a caso, per esempio, alla discussione relativa al rapporto tra i cittadini e le istituzioni — la cosiddetta questione dei diritti dei cittadini — come a quella sulle carte dei diritti, è stata dedicata in questi ultimi anni una particolare attenzione, perché di fronte alla domanda che è sempre aumentata nel corpo sociale ci si è trovati con un assetto istituzionale complessivo — comprendente quindi l'istituzione regionale, le istituzioni statali nonché le stesse istituzioni partitiche — in difficoltà, non in grado di rispondere prontamente a questa domanda accresciuta.

C'è quindi un problema di recupero di efficienza, di recupero di trasparenza; c'è un'esigenza di individuare dei parametri, dei criteri certi. Ecco, l'oggettività, per esempio, è sempre stata uno degli obiettivi, dei sogni — la collega Serra me lo consentirà — delle utopie, se si vuole, della pubblica amministrazione, ma è un obiettivo concre-

to, reale, giusto, una pretesa legittima che il cittadino deve avere.

Si è ricorsi in questi anni, nel corso del dibattito, anche a figure nuove che in qualche misura sono oggi sottoposte a revisione: mi riferisco per esempio alla discussione attorno al problema del difensore civico.

Ebbene, io credo che questo provvedimento sia davvero fortemente innovativo e vada nella direzione voluta, in quanto affronta la questione della trasparenza nel modo giusto, e cioè nel momento in cui si compie il procedimento e non nella fase successiva. Esso tende ad individuare dei criteri oggettivi, che non solo favoriscano la trasparenza, ma che consentano una valutazione oggettiva dello stesso personale amministrativo, perché io credo che anche l'amministrazione debba essere nelle condizioni di essere responsabilizzata e di essere giudicata per come assolve i propri compiti.

E' giusto il discorso che si sta facendo ed è nella sua ottica che vanno inquadrati i provvedimenti che sono stati di recente approvati dalla Giunta. Come è giusto, per esempio, il principio che nello sforzo di disciplinare meglio i diversi livelli di responsabilità politica e amministrativa sia attribuita alla dirigenza e al personale amministrativo la responsabilità di tutti gli atti esecutivi, di tutti gli atti attuativi di programmi già deliberati, ma occorre evitare che questa delega *ope legis*, pienamente giustificata, sia priva di parametri oggettivi di valutazione. Introdurre (come per esempio si fa all'articolo 7 di questa legge) una procedura che impone all'Amministrazione regionale, laddove non sia già previsto in legge, di fissare i tempi del procedimento è un principio di grande rilievo politico, perché rende responsabile del compimento dell'atto il responsabile dell'ufficio.

Certo, come dovrà essere fatto tutto questo è un problema che riguarda il complesso della legge. Se rimanesse isolata dal contesto di altri provvedimenti di carattere legislativo ed anche amministrativo che debbono essere portati avanti, questa legge sarebbe di difficile applicazione. In fondo si tratta dello stesso problema che abbiamo dovuto affrontare con la legge sul diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Quella sul diritto di accesso è proprio una bella legge! Per ottenerne l'applicazione ci vuole la querela...

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Onorevole Anedda, adesso arrivo ad affrontare il problema.

Dicevo che si tratta di una legge fortemente innovativa, ma che, se rimane isolata, è di difficile applicazione.

Il complesso di provvedimenti di riforma della Regione che dovranno essere esaminati dal Consiglio e che la Giunta si appresta a presentare — otto di questi sono già stati approvati — credo necessiti di una vera e propria tornata apposita, da concordare eventualmente con i Gruppi consiliari, in quanto si tratta di argomenti che hanno una logica se esaminati nel loro complesso.

L'attuazione di questi provvedimenti impone un mutamento ed un adeguamento della macchina amministrativa regionale. Al Consiglio, come è noto, è attribuita dalla legge-quadro sul pubblico impiego una riserva di legge in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali dei dipendenti della Regione, che comprendono le attuali nove fasce, mentre prima erano sei. Noi sappiamo quanti sono quelli che rientrano nella nona qualifica, cioè tra i dirigenti, quanti quelli che rientrano nell'ottava, quanti nella settima e così via, ma non abbiamo le dotazioni organiche dei servizi e dei settori degli uffici regionali. Sappiamo quanti sono i nostri laureati, per esempio, o il personale amministrativo, ma non abbiamo un quadro del fabbisogno del personale in rapporto alle funzioni che gli uffici devono svolgere man mano che si approva una legge. E questo crea problemi enormi, intanto perché l'Amministrazione regionale non ha un quadro delle proprie esigenze...

MURRU (M.S.I.-D.N.). Dopo quarant'anni!

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Io credo che, nel momento in cui si affrontano queste tematiche, al di là della fase dialettica e di valutazione sulle responsabilità politiche, si debba

fare un discorso costruttivo, valutando i problemi che una legge come questa pone.

E' necessario definire la dotazione degli uffici, quindi dei servizi e dei settori, anche perché davvero l'Amministrazione regionale sia coinvolta negli obiettivi di sviluppo e di programmazione che la Regione si dà. Se per esempio il Consiglio regionale ritiene che, in una determinata fase, si debba dare la priorità nella spesa a quattro o cinque provvedimenti di legge, è giusto che — se si vuole avere una spendita efficace, snellezza ed efficienza nell'attuazione di quei provvedimenti — si abbia un'adeguata dotazione organica degli uffici preposti alla loro attuazione; dotazione che magari può cambiare a seconda degli obiettivi che la Regione si dà tramite il bilancio pluriennale e che possono cambiare anno per anno. Si deve avere pertanto la possibilità di modificare le dotazioni organiche degli uffici preposti all'attuazione dei provvedimenti in modo flessibile, non in modo arbitrario, in relazione agli obiettivi di politica economica, di politica culturale e di sviluppo che ci si dà.

Ho voluto fare questo discorso perché mi pare legato a questo provvedimento, che introduce trasparenza e certezza nel rapporto con il cittadino nel momento in cui si forma l'atto. E' un provvedimento che introduce anche, credo, criteri obiettivi di valutazione — e questo mi pare importante — del responsabile dell'ufficio, cioè della dirigenza, in modo tale che lo stesso potere politico possa giudicare sull'adeguatezza o meno del responsabile di un ufficio (del coordinatore generale di servizio o di settore), non sulla base di parametri discrezionali o addirittura arbitrari, ma sulla base di valutazioni politiche di merito sulla capacità reale di far funzionare o meno l'ufficio.

Direi che questa è una legge che va molto avanti, che fa vari passi in più rispetto alla situazione attuale, ma credo sia necessario collegarla al complesso dei provvedimenti che dovremo discutere, allo sforzo che si sta facendo per determinare la dotazione organica degli uffici e dei servizi.

La Regione sarda (del resto era un risultato dell'accordo contrattuale) ha stipulato una convenzione col FORMEZ per avere entro un anno (con un rapporto *in progress*, provvisorio, entro

sei mesi, che io mi impegno anche a discutere nella competente Commissione consiliare, prima che si abbia un rapporto definitivo) uno studio sulle funzioni che la Regione deve esercitare e sulle dotazioni organiche degli uffici regionali per l'esercizio di queste funzioni. Io credo che a quel punto, con il complesso dei provvedimenti che dovremo discutere, con questo e con l'altro che abbiamo già approvato e con lo studio che dovrebbe esserci consegnato nel giro di un anno dal FORMEZ (che ha già fatto un altro studio molto interessante e rilevante per altre due regioni italiane su questa questione) il Consiglio regionale sarà messo in grado di dire che anche questi obiettivi, che forse possono apparire in qualche misura utopie, diventino invece, come debbono diventare, obiettivi concreti e reali dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

Applicazione

1. La presente legge si applica alle amministrazioni della Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese le aziende autonome, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi regionali.

2. I principi della presente legge si applicano altresì alle province, ai comuni e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni loro delegate o subdelegate dalla Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Modalità di svolgimento dell'azione amministrativa regionale

1. L'attività amministrativa regionale deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico.

2. Il procedimento deve svolgersi vincolato nelle forme e nei modi determinati nella presente legge, ai cui principi sono vincolate altresì disposizioni disciplinanti procedimenti speciali.

3. Le pubbliche amministrazioni non possono aggravare il procedimento se non per gravi e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Doverosità dell'azione amministrativa

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale deve concluderlo mediante l'emanazione di un atto esterno sindacabile dagli interessati.

2. L'obbligo di provvedere sussiste anche quando l'Amministrazione regionale, dopo le opportune valutazioni, decida di iniziare un procedi-

mento amministrativo al di fuori delle ipotesi considerate al precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Pubblicità degli atti dell'amministrazione

1. L'attività amministrativa regionale è retta dal principio di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalla legge regionale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Autonoma della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Obbligo di motivazione

1. Ogni atto amministrativo scritto dev'essere motivato. La motivazione deve indicare i motivi essenziali, giuridici e di fatto, che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta:

a) se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato nel te-

sto dell'atto;

b) se per la semplicità dell'atto e la sua ripetitività le ragioni della decisione sono implicite.

3. Nel caso di cui alla precedente lettera a), insieme con l'atto che contiene la decisione deve essere comunicato all'interessato anche l'atto cui esso si richiama.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Principio della contrattualità

1. Allo scopo di accelerare lo svolgimento dell'azione amministrativa e disciplinare con maggiore stabilità e precisione i comportamenti propri e dei privati oltre che i diritti e doveri reciproci, l'Amministrazione regionale favorirà la conclusione di accordi fra di essa e gli interessati, senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dei terzi ovvero degli interessi collettivi e diffusi.

2. Rimangono in ogni caso salvi i principi di cui ai precedenti articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

TITOLO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E OBBLIGO DI PROCEDERE

Art. 7

Responsabile del procedimento

1. Nell'ambito dell'ordinamento dei propri uffici, l'Amministrazione regionale è tenuta a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della conduzione e dell'istruttoria degli stessi e, in quanto previsto dai singoli ordinamenti, dell'adozione del provvedimento conclusivo.

2. L'Amministrazione regionale determina inoltre, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, il termine, decorrente dall'avvio d'ufficio o su domanda del procedimento, entro cui esso deve concludersi.

3. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, nell'esercizio delle proprie competenze di direzione e di organizzazione, provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario o impiegato addetto all'unità la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento, nonché dell'adozione dell'eventuale provvedimento conclusivo, entro i termini fissati ai sensi del precedente comma.

4. Le disposizioni organizzative e procedurali di cui al primo e secondo comma sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

5. L'indicazione della persona responsabile del singolo procedimento è comunicata agli interessati all'atto del ricevimento della domanda o dell'avvio di ufficio del procedimento o, in ogni caso, a richiesta di chiunque vi abbia interesse.

6. Fino a quando non saranno state individuate le unità organizzative ed indicate le persone responsabili, saranno considerati responsabili del procedimento a norma del presente articolo l'ufficio competente per materia ed il funzionario ad esso preposto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Funzioni del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) indice le conferenze di servizi o, quando sono indette da altre amministrazioni, vi partecipa;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al precedente articolo, ovvero, negli stessi termini, propone all'organo competente ad adottarlo uno o più progetti di provvedimento. L'organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istruttoria, fissando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento. In ogni caso l'organo competente adotta il provvedimento entro i successivi trenta giorni alla definitiva conclusione dell'istruttoria con l'obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni del dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Collaborazione di altri uffici

1. Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

TITOLO III

CONTRADDITTORIO E PARTECIPAZIONE

Art. 10

Comunicazione agli interessati

1. L'iniziativa d'ufficio, o a richiesta di un terzo, del procedimento volto alla emanazione di un provvedimento dal quale possano derivare effetti limitativi o estintivi di diritti o interessi legittimi, costitutivi di obblighi o impositivi di sanzioni, deve essere comunicata ai soggetti nei confronti dei quali si produrranno tali effetti, nonché ai soggetti che per legge devono essere rappresentati in detto procedimento.

2. Negli stessi modi l'autorità competente deve dar notizia ai soggetti interessati della propria determinazione ad orientarsi negativamente in ordine ad una richiesta da questi avanzata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Forma della comunicazione

1. Nella comunicazione di cui al precedente articolo 10 devono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 della presente legge;
- c) i fatti che giustificano la determinazione di procedere o di orientarsi negativamente in ordine alla richiesta della parte interessata;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, nel corso del procedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Pubblicità della iniziativa

1. Nei casi in cui da un provvedimento possa derivare un rilevante pregiudizio a soggetti diversi dai destinatari di esso l'amministrazione è tenuta a dare pubblicità all'iniziativa e al procedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, diffusi, collettivi o privati, al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento, di propria iniziativa o su richiesta dell'amministrazione regionale competente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Pubusa - Onida - Serri - Oggiano - Piretta:

“Al primo comma dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

‘Possono altresì partecipare al procedimento le formazioni sociali aventi finalità di tutela degli interessi collettivi e diffusi coinvolti nel procedimento.

La legittimazione a partecipare delle formazioni sociali, di cui al comma precedente, è accertata dal responsabile del procedimento sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dai rispettivi statuti, nonché della continuità dell'azione da esse svolta e della sua rilevanza esterna.

La pubblicità dell'iniziativa in favore delle formazioni sociali avviene nei casi e nei modi di cui al precedente articolo 12' ”. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della

Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Forme del contraddittorio

1. I soggetti di cui al precedente articolo 10 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 13 della presente legge hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna;

b) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;

c) di presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte che l'autorità ha obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

d) di chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.

2. L'amministrazione procedente può richiedere che siano esibiti documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, assegnando alla parte un termine congruo per l'esibizione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Eccezioni

1. Ad eccezione di quanto stabilito nell'articolo seguente, le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione regionale indirizzata alla emanazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione nonché ai procedimenti tributari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Istruttoria pubblica

1. L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani paesistici, la localizzazione di centrali energetiche e l'esecuzione di opere pubbliche, che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio e che rientrino nelle categorie individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, devono essere precedute da istruttoria pubblica.

2. A tal fine l'ufficio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni per l'esame dell'iniziativa.

3. Alle riunioni possono partecipare, oltre i

promotori dell'iniziativa, le amministrazioni regionali e le organizzazioni sociali e di categoria interessate. Tutti coloro che vi abbiano interesse, anche di fatto, possono far pervenire proposte e osservazioni scritte.

4. Ogni amministrazione interessata adotta e rende pubbliche norme di disciplina delle modalità di svolgimento e della verbalizzazione delle conclusioni delle riunioni di cui al secondo comma. In mancanza di tali norme le riunioni si svolgono secondo criteri stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il Presidente della Giunta regionale può, altresì, con atto di indirizzo e coordinamento, emanare, in materia, direttive vincolanti per tutte le amministrazioni regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Predeterminazione e pubblicazione di criteri e di attribuzioni di ausili

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti privati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa dovrà attenersi.

2. L'effettiva osservanza di tali criteri e modalità deve risultare dai provvedimenti di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 18

Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa deve essere indetta qualora l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutte le amministrazioni regionali convocate e il provvedimento emanato dall'organo procedente tiene luogo degli atti predetti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Pareri

1. Ove debba essere obbligatoriamente senti-

to un organo consultivo, esso deve emettere il proprio parere entro il termine prefissatogli da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, dal responsabile del procedimento che richiede il parere. Ove il parere non venga emesso nei termini previsti è in facoltà del responsabile del procedimento di adottare il provvedimento o il progetto dello stesso indipendentemente dall'emanazione del parere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Accertamenti tecnici

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi e tali organi o enti non provvedano nei termini prefissati dalle disposizioni stesse o, in mancanza, dal responsabile del procedimento, questi può chiedere le valutazioni ad altri organi o enti che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e di documenti
in possesso dell'amministrazione

1. I fatti, gli stati e le qualità attestati in documenti in possesso dell'Amministrazione regionale o che quest'ultima è tenuta a certificare sono accertati d'ufficio ai sensi del precedente articolo 8 su dichiarazione dell'interessato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, Segretaria:

Art. 22

Dichiarazioni sostitutive
di autorizzazioni

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di una delle attività private previste nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al penultimo comma del presente articolo siano subordinate ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

2. Spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e disporre, se del caso, con atto motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti della stessa.

3. Con uno o più decreti del Presidente della

Giunta regionale devono essere specificamente individuati gli atti di consenso cui si applicano le disposizioni del presente articolo.

4. In ogni caso queste disposizioni non si applicano al rilascio delle concessioni edilizie, alle attività incidenti sull'ambiente, sull'igiene, l'incolumità e la sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria:

Art. 23

Accordi procedurali normativi
e di organizzazione.
Accordi sostitutivi
di provvedimenti sanzionatori

1. Le amministrazioni regionali, nei limiti delle proprie attribuzioni, possono concludere accordi nell'ambito del procedimento con i destinatari del provvedimento per sostituire quest'ultimo o per disciplinare il contenuto.

2. Fuori delle ipotesi di cui al comma precedente possono anche essere conclusi accordi aventi per oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

3. Accordi di natura organizzativa possono sempre essere conclusi tra amministrazioni regionali per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche fuori delle ipotesi previste dall'articolo 18 della presente legge.

4. Ai sensi del primo comma del presente articolo, le amministrazioni regionali possono consentire, a richiesta del destinatario di una sanzione amministrativa di natura pecuniaria, prestazioni sostitutive di questa, di cui le amministrazioni riconoscano la corrispondenza al pubblico interesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Forma ed effetti degli accordi

1. Gli accordi di cui al precedente articolo devono essere conclusi per iscritto salvo che la legge non disponga altrimenti.

2. Per sopravvenuti imprevedibili motivi di pubblico interesse l'Amministrazione regionale è legittimata a recedere unilateralmente dall'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto su questo testo unificato sarà indetta a fine seduta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 187: "Disciplina delle attività professionali di interesse turistico. Albi regionali e disposizioni tariffarie". Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, chiedo di parlare per proporre che il Consiglio, prima di iniziare la discussione generale, informi l'Assessore del turismo e ne attenda l'arrivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, per avanzare la richiesta che la discussione del provvedimento venga posposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

Discussione e approvazione degli articoli del testo unificato della proposta di legge Cossu - Pili: "Trasferimento al patrimonio della Regione autonoma della Sardegna di terreni e di fabbricati di proprietà della Piombo Zincifera Sarda S.p.A." (296) e del disegno di legge: "Norme per consentire il trasferimento al patrimonio della Regione autonoma della Sardegna di terreni e di fabbricati di proprietà della Piombo Zincifera Sarda S.p.A. in funzione della utilizzazione sociale e produttiva e della possibile dismissione in favore degli enti locali". (307)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge numero 296: "Trasferimento al patrimonio della Regione autonoma della Sardegna di terreni e di fabbricati di proprietà della Piombo Zincifera Sarda S.p.A." e del disegno di legge numero 307: "Norme per consentire il trasferimento al patrimonio della Regione autonoma della Sardegna di terreni e di fabbricati di proprietà della Piombo Zincifera Sarda S.p.A. in funzione della utilizza-

zione sociale e produttiva e della possibile dismissione in favore degli enti locali''; relatore l'onorevole Pili.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Sciolla. Ne ha facoltà.

SCIOLLA (P.C.I.). Brevemente signor Presidente, colleghi consiglieri, anche perché i due progetti che hanno originato l'ipotesi di testo unificato che stiamo per approvare partono sostanzialmente da un analogo principio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA.

(Segue SCIOLLA). Il principio è quello, impossibile da non condividere, di utilizzare per finalità sociali e produttive il patrimonio derivante da aziende...

Signor Presidente, rinuncio al mio intervento vista la totale indifferenza dell'Aula.

PRESIDENTE. La prego di riprendere a parlare, l'Aula adesso vedrà che ascolterà.

SCIOLLA (P.C.I.). Ringrazio della rinnovata attenzione dell'Aula e chiedo scusa ai colleghi consiglieri, vista la loro "impazienza da week end".

Ritenevo e ritengo che valga comunque la pena di spendere due parole su questo che non è un provvedimento di grande entità, considerato il patrimonio in oggetto, che dovrà avere la destinazione indicata nell'ipotesi di testo unificato.

Il principio fondamentale che ispira i due progetti di legge, sostanzialmente ripreso in termini analoghi dall'uno e dall'altro, è presente nel testo unificato: l'utilizzo per finalità sociali e produttive del patrimonio non più pertinenza di aziende minerarie e per attività minerarie. Ritengo sia un tema meritevole di considerazione per quello che ne può derivare e per le considerazioni aggiuntive che possiamo fare.

In verità, l'intendere il territorio delle attività minerarie anche dismesse e il patrimonio delle aziende minerarie, o ex minerarie come patrimonio sociale, e quindi da destinare ad usi sociali, è un concetto che non è soltanto da recepire, da ac-

cogliere, ma è profondamente radicato nel senso comune, nella mentalità, direi nella cultura, delle popolazioni minerarie. Per chi ha una qualche dimestichezza con questo modo di pensare la cosa potrebbe persino apparire ovvia, ed è questo uno degli elementi per cui ho ritenuto di dover fare questo intervento, perché questo, evidentemente, ovvio non è parso in altre occasioni ed è quanto mai opportuno che con questa legge la Regione sarda dica la sua e dia un orientamento.

E' accaduto infatti che alcuni enti a partecipazione statale hanno usato lo strumento delle dismissioni a scopo di pura compravendita e di speculazione. Anche in piccole realtà regionali, ed è anche questo amaro dirlo, si sono verificati episodi analoghi: posso ricordare ad esempio il caso delle permutate di terreni operate dalla società Barisarda in territorio di Narcao, contro la volontà dell'amministrazione comunale e contro la volontà dei lavoratori; episodio che ci spinse, ricordo, a presentare un'interrogazione che credo abbia contribuito, insieme alla volontà dell'amministrazione e dei lavoratori, a bloccare un'operazione certo non limpida.

E c'è anche un'altra considerazione che ritengo sia opportuno introdurre in questa sede, e cioè che comunque anche questa legge che stiamo per approvare segna di fatto un altro passaggio verso una progressiva riduzione della tradizionale attività mineraria in Sardegna. Dal passaggio delle attività e delle pertinenze minerarie dalla Piombo Zincifera alla Samim (avvenuto nel 1981) fino ad oggi, non possiamo certo registrare incrementi di produzione, di reddito e di addetti. Ed è anche un processo che, per un certo verso, è probabilmente destinato ad avere questo tipo di tracciato. Ma con la consapevolezza che produzione di reddito e fonte di occupazione vanno progressivamente riducendosi anche nelle attività tradizionali - e nella zona del bacino minerario è la tradizionale attività per eccellenza - la possibilità di utilizzare un patrimonio residuale delle attività minerarie per finalità produttive, e quindi di interesse sociale, va intesa, e non può che essere così, come una sorta di risarcimento per ciò che era fonte primaria di vita e di lavoro che va progressivamente estinguendosi.

Io credo che esistano possibilità anche im-

portanti di utilizzare per finalità sociali e produttive la risorsa territorio, il patrimonio derivante da antiche attività minerarie, come la possibile riconversione in termini turistici collegata anche con altri elementi di attrazione che i Comuni interessati possono offrire, la valorizzazione, il recupero ed il riuso del grande patrimonio di archeologia industriale che è di fatto il più consistente, se non l'unico, esistente in Sardegna e la possibilità, che voglio qui ricordare, di collegare progetti di utilizzo, da parte della Regione o degli enti locali, di questo patrimonio e di questo territorio con i piani di valorizzazione agro-pastorali e con altri strumenti che la Regione può offrire a questi Comuni. Ritengo quindi importante che nella legge sia ricordato il ruolo che possono avere gli enti locali, i quali devono saper cogliere questa occasione.

Questa legge, peraltro, nasce da una richiesta degli enti locali di poter usare questo patrimonio, ed in questo senso accogliamo un'esigenza profondamente sentita sia dalle popolazioni sia da chi le amministra.

Per concludere, signor Presidente e colleghi consiglieri, io ritengo che nell'approvare questa legge, come Consiglio regionale e come Regione, facciamo la nostra parte; sarebbe opportuno che questo venisse inteso anche come segnale affinché, analogamente, facciano la loro parte, per i ruoli che ciascuno ricopre, gli enti a partecipazione statale. Voglio ricordare la proposta di legge nazionale dei deputati comunisti che, con lo stesso criterio che andiamo a sancire oggi, auspica che sia questa una volontà di tutte le forze parlamentari, e cioè che - a prezzo simbolico e finalizzandoli ad usi sociali e produttivi - siano alienati i beni non più utilizzabili per attività industriali e minerarie.

L'ultima annotazione che voglio fare è quella che riguarda i cespiti che non rientrano nel campo di applicazione della legge che stiamo per approvare. Pertanto, ai fini di adottare una giusta politica sociale relativamente all'assegnazione delle risorse (in particolare per quanto riguarda gli alloggi), che eviti il verificarsi di eventuali discriminazioni, si è cercato di venire incontro agli ex dipendenti ed ai loro familiari con un'agevolazione nell'acquisto di quel bene primario fondamentale che è la prima casa.

Per questo motivo è stato presentato un ordine del giorno che spero venga approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (D.C.). Solo per mettere in evidenza che la mia parte politica ha già assunto un atteggiamento favorevole in Commissione su questo provvedimento di legge.

Abbiamo però l'esigenza di fare alcune precisazioni: innanzitutto concordo con le valutazioni che ha fatto poc'anzi il collega Sciolla per quanto attiene soprattutto al fatto che questi immobili debbano essere utilizzati - questo va precisato - con finalità sociali. Proprio in quest'ottica alcuni anni fa la Commissione industria adottò un provvedimento che impegnava l'Assessore dell'industria ad intervenire presso l'E.M.Sa., onde evitare il proliferare di vendite di terreni a privati a scopo speculativo. Tuttavia questo si è verificato e questo tipo di impostazione è stato abbandonato. E' accaduto che le vendite si sono susseguite e, ahimè, sono state molte, per cui grossa parte di questo patrimonio è oggi nelle mani di privati.

Abbiamo presentato un ordine del giorno, assieme ai colleghi Sciolla e Falchi, per evitare che alcune storture che si sono verificate potessero creare obiettive difficoltà a dei giovani che, pur avendo diritto alla casa, si trovavano fortemente penalizzati rispetto ad altri che lo stesso diritto non avevano ma che, attraverso meccanismi contorti, lo avevano acquisito di fatto. Il nostro intento pertanto, con quest'ordine del giorno, è quello di dare la possibilità, a tutti coloro i quali - siano essi ex minatori della società Piombo Zincifera o siano dei giovani figli di ex minatori da vent'anni in queste abitazioni - ne hanno diritto, di usufruire degli stessi benefici dei quali usufruiscono altre categorie, pur non avendo gli stessi diritti. Penso che questo sia un atto di giustizia, in quanto l'Assessore competente ha la possibilità, modificando parzialmente le direttive, di evitare che alcuni si trovino in posizione di privilegio rispetto ad altri.

Rimarchiamo con forza la necessità che anche le altre aziende, e soprattutto quelle a partecipazione statale, che immettono sul mercato il

proprio patrimonio abbiano la stessa sensibilità che dimostra la Regione, per consentire che queste strutture, queste proprietà siano utilizzate per finalità sociali e soprattutto siano acquisite *in primis* al patrimonio degli enti locali.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA.

(Segue OPPI). Oltre al progetto di legge presentato da alcuni deputati comunisti, c'è stata in Sardegna una grossa polemica in seguito alla quale la Giunta ha avviato alcune iniziative. L'esigenza che noi abbiamo, Assessore, è di conoscere, a seguito di queste pressioni, di queste rimostranze, di questi confronti che ci sono stati con le partecipazioni statali, qual è la loro posizione. Vogliamo sapere qual è la loro disponibilità, al di là dei cavilli giuridici, o se insisteranno nel rivendicare il loro diritto di cedere non gratuitamente il patrimonio dismesso, se continueranno a creare obiettive difficoltà agli stessi enti locali, che non potranno usufruire di questi beni. Quindi l'esigenza è quella di conoscere a che punto sono le trattative, se sono in una fase interlocutoria, per definire la posizione che poi unitariamente potremo assumere. L'unico elemento certo mi pare provenga dalla M.C.S., la quale ha dichiarato, a parole, la propria disponibilità a cedere i propri immobili (non a prezzo simbolico, ovviamente), dando la priorità ai Comuni che ne facessero richiesta o ad associazioni o cooperative di lavoratori. Credo però che la trattativa, almeno sulla base delle notizie apparse sugli organi di stampa, sia ancora in alto mare e che, al di là dell'impegno assunto dalla presidenza della M.C.S., la volontà sia quella di non accogliere la richiesta di un passaggio di beni ad un prezzo simbolico, ma piuttosto di avviare una trattativa nella quale si dia la priorità, a parità di condizioni, agli enti locali.

Per concludere, l'ordine del giorno è stato presentato per evitare il crearsi di disparità di trattamento all'interno dei lavoratori e degli ex lavoratori.

Per quanto riguarda questo provvedimento, che abbiamo approvato in sede di Commissione, noi siamo d'accordo in quanto esso ricalca le posizioni costantemente assunte dalle forze politiche. L'esigenza che abbiamo è quella di sapere se,

sulla base delle argomentazioni che ha portato il collega Sciolla, esiste una disponibilità, nei fatti e non a parole, da parte delle altre aziende o enti che non sono subordinati all'autorità regionale, come per esempio lo è l'Ente minerario sardo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per dire, signor Presidente, da parte della nostra organizzazione politica, che intanto bisogna prendere atto che queste decisioni denotano il progressivo depauperamento del patrimonio industriale della Sardegna, perché la Piombo Zincifera, come sappiamo, si è disciolta certamente per l'affievolimento della produzione industriale, ma anche per l'incapacità delle Giunte regionali, degli Assessori competenti, di adottare una politica a sostegno di questa industria. Un'industria che qui in Sardegna aveva una notevole importanza, non solo per quanto riguarda la trasformazione del materiale estratto dalle miniere stesse, ma anche per gli effetti di ordine sociale che tale attività produceva sull'occupazione. Maestranze specializzate ormai da quasi più di un secolo, maestranze ormai assuefatte a questo tipo di produzione industriale si trovano disperse, senza avere possibilità di essere collocate in altre industrie similari della Sardegna o della Penisola, poiché l'attività industriale - e lo sottolineo - è ormai in preda a speculatori e imprenditori dell'alta Italia, che vengono qui solo per locupletare e non per contribuire allo sviluppo dell'attività industriale della Sardegna.

Onorevole Satta, non se la prenda a male, ma anche il patrimonio minerario, checché se ne dica, per quanto siano stati bilanciati 505 miliardi, è in fase di estinzione, e quando parleremo dei problemi del Sulcis lo documenteremo. L'industrializzazione in Sardegna è ormai non su un piano inclinato, ma su un precipizio.

Messo in evidenza questo dato di fatto, per quanto riguarda il problema del trasferimento di questo patrimonio (che si riferisce soltanto ai terreni ed ai beni immobili della Piombo Zincifera) noi siamo d'accordo, augurandoci però che esso non faccia la stessa fine di un altro ingentissimo patrimonio, guarda caso della stessa zona: mi rife-

risco al patrimonio di un altro ente pubblico, ma più propriamente dei lavoratori, qual era l'azienda agraria di San Giovanni Suergiu; patrimonio della Previdenza sociale e patrimonio quindi dei lavoratori, perché i contributi che alimentano l'INPS sono contributi dei lavoratori. Ebbene, è andato disperso, preda di predoni, di speculatori che hanno dilapidato questo ingente patrimonio, andato in mano a cooperative cosiddette sociali che sono tutt'altro che tali. Con questo avvertimento siamo favorevoli a questo trasferimento.

Non ho capito, e lo deve spiegare l'Assessore, la questione dell'inserimento delle partecipazioni statali. Nel testo di legge infatti è detto che il trasferimento avviene al prezzo simbolico di mille lire dalla Piombo Zincifera alla Regione sarda - quindi ente pubblico - e dalla Regione ai Comuni. Desidererei una spiegazione...

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Le partecipazioni statali non c'entrano niente.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Siccome Oppi ha parlato di un inserimento delle partecipazioni statali, che potrebbero rivendicare una certa proprietà, e poi ha soggiunto che questo fatto potrebbe essere oggetto di speculazione, citando anche l'inserimento di privati, io vorrei soltanto avere una spiegazione.

Per quanto concerne l'ordine del giorno, noi siamo perfettamente d'accordo ad una condizione: che il patrimonio relativo ai terreni ed ai beni immobili, cioè alle abitazioni, così come concepito nel provvedimento di legge e nell'ordine del giorno, venga destinato davvero ai lavoratori, davvero a coloro che sono ex dipendenti della Piombo Zincifera, o familiari che ne abbiano veramente diritto, attraverso un procedimento preciso e vincolante; che non si tratti cioè di un *escamotage* per dar luogo a vendite - già se ne parla - che hanno soltanto carattere speculativo. Cioè non vorrei che qualcuno si arricchisse ai danni di un patrimonio che la Regione deve tutelare a beneficio dei lavoratori che devono essere i destinatari primari di questo patrimonio della Regione sarda e dei Comuni interessati. Con questo avvertimento siamo

favorevoli al provvedimento di legge, e quindi voteremo a favore, ed anche all'ordine del giorno proposto congiuntamente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pili, relatore.

PILI (P.S.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente e colleghi consiglieri, molto brevemente, perché rimanga agli atti del Consiglio l'intendimento con il quale la Giunta regionale ha portato all'attenzione del Consiglio stesso questo provvedimento di legge, ed anche per fare alcune brevi precisazioni e puntualizzazioni sulle cose che sono state dette nel merito dai colleghi.

Io credo non sfugga a nessuno che l'esame di questo provvedimento di legge rappresenta un appuntamento di rilevanza forse maggiore di quanto la lunghezza del testo, e dunque l'etichetta ben facile di "leggina" applicatagli, non possa far pensare. Nel merito infatti questo provvedimento di legge rappresenta una scelta - consentitemi di dirlo - di grande correttezza politico-amministrativa, finalizzata alla riutilizzazione, per una fruizione collettiva, di quel patrimonio industriale di pertinenza mineraria non più utilizzabile dalla Piombo Zincifera, società in liquidazione da tempo, come voi sapete. Dunque linee d'azione sulla cui correttezza e sulla cui sostanza credo nessuno possa avanzare il benché minimo dubbio. E' questa una scelta finalizzata non solo ad una fruizione collettiva di un patrimonio oggi inutilizzato e domani riutilizzabile, bensì ad un riutilizzo per progetti. Dunque non un utilizzo quale che sia pur di non lasciare i beni in stato d'abbandono o d'inerzia, ma un utilizzo che abbia come base una linea concordata tra l'amministrazione regionale e gli enti locali. Quindi con la suscitazione delle potenzialità che spesso rimangono inespresse nei territori

e con un rapporto direi paritario, nella possibilità di impostazione progettuale, tra la Regione e gli enti locali, in una linea di valorizzazione complessiva delle autonomie. Il trasferimento avviene, come facilmente si evince dal testo, ove ne ricorrano i requisiti ed al prezzo simbolico di mille lire, così da non dover gravare né le collettività minori né nessun altro di oneri che non siano quelli della successiva gestione, in termini appunto progettuali, del patrimonio stesso.

Ma il provvedimento di legge che stiamo per approvare rappresenta anche un utile punto di riferimento e direi che rimarrà comunque un punto fisso per casi analoghi, costituendo un precedente importante per altre situazioni relative a patrimoni non più suscettibili di valorizzazione nel filone originario per il quale erano stati costituiti; patrimoni che sono riscontrabili a diversi livelli di responsabilità istituzionale, sia regionali che nazionali. A questi ultimi si riferisce ovviamente l'intervento del collega Oppi, il quale segnalava un'azione politica che è da tempo in corso, vale a dire quella che da più parti e con convergenza si è posta in essere, che ha visto la Giunta regionale attivarsi in questo senso affinché anche il patrimonio di pertinenza industriale e mineraria dello Stato e delle partecipazioni statali debba e possa indirizzarsi verso soluzioni di questo tipo.

Non possiamo noi certamente dettare norme in questo senso; possiamo chiedere, come abbiamo chiesto, che la linea da seguire sia questa.

Sostanzialmente non abbiamo un rifiuto a seguire questa linea da parte delle partecipazioni statali, anche se va detto che non arrivano risposte per il sì. Dovremmo capire che l'orientamento non è negativo per il fatto che non si compiono atti tali da compromettere le situazioni, però obiettivamente bisogna riconoscere che tardano ad arrivare quelle risposte positive che noi speriamo e chiediamo che arrivino. Su questo fronte pertanto possiamo dire, come informativa al Consiglio, cogliendo l'occasione dalla sollecitazione che ci viene fatta, che la nostra azione continuerà in questo senso; non solo, ma che questo punto sarà oggetto di trattativa come punto specifico nell'agenda che la Regione porrà al centro dell'incontro che dovrà tenersi, sia in sede di confronto governativo sia in sede di confronto per la Confe-

renza delle partecipazioni statali. Io mi augurerei che, arrivati a quella scadenza, fosse già tutto risolto; però, poiché l'esperienza ci insegna che le procedure e le resistenze sono sempre più vischiose di quanto non si possa a prima vista prevedere, penso che non possa trovarsi sede più appropriata di quella della Conferenza delle partecipazioni statali per una trattativa specifica anche su questo punto, che ha una sua rilevanza patrimoniale, economica, sociale, e direi anche morale.

Quanto all'ordine del giorno, poiché mi pare di capire che facciamo una discussione unificata sia dei testi di legge sia dell'ordine del giorno presentato, la Giunta lo accoglie segnalando al Consiglio di avere tenuto in sospeso i pochi, pochissimi casi che presentavano qualche dubbio (su una normativa di direttive che da tempo è stata emanata e che, mi creda collega Murru, è molto circostanziata e precisa, ci ha impegnato non poco e praticamente è quasi tutta esaurita, nei confronti dei minatori, degli ex minatori e delle loro famiglie), proprio per un atteggiamento di coerenza e di rispetto nei confronti del Consiglio, nell'attesa della decisione finale dell'Aula per l'approvazione del testo di legge. Ci pareva che compiere atti nel periodo ultimo precedente l'approvazione della legge in Aula non fosse del tutto rispettoso della volontà dell'Aula stessa, che, come vedo, si sta formando addirittura unanime e che pertanto, col conforto di questo larghissimo consenso, ci consentirà di condurre in porto anche le poche cose che sono rimaste in sospeso.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretaria:

TITOLO

Norme per consentire il trasferimento al patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna di terreni e di fabbricati di proprietà della Piombo

Zincifera Sarda S.p.A. in funzione della utilizzazione sociale e produttiva e della possibile dismissione in favore degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

L'Ente minerario sardo - EMSA - ente di diritto pubblico, è autorizzato a compiere gli atti necessari perché la propria consociata Piombo Zincifera Sarda S.p.A., con sede in Iglesias, possa trasferire in tutto o in parte al patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna i terreni ed i fabbricati di proprietà della stessa Piombo Zincifera Sarda S.p.A. al prezzo simbolico di lire mille.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Palmas - Cabras - Onnis - Becciu - Atzori Villio:

“All'articolo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

‘La relativa spesa grava sul capitolo 04110 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987’ ”. (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas per illustrare questo emendamento.

PALMAS (P.C.I.). Si tratta di un semplice emendamento tecnico di copertura finanziaria che si illustra da sé.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della

Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Il patrimonio immobiliare così acquisito sarà destinato dalla Regione al soddisfacimento di esigenze sociali e produttive da conseguirsi attraverso la promozione di progetti validi di utilizzazione definiti in accordo con gli enti locali interessati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Su richiesta dei comuni interessati ed in funzione dell'attuazione dei progetti di utilizzo di cui al precedente articolo 2 i cespiti immobiliari potranno essere dalla Regione trasferiti al prezzo simbolico di lire mille agli stessi comuni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Ordine del giorno Sciolla - Falchi - Oppi sulla vendita a condizioni di favore delle case di abitazione della Piombo Zincifera.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE, attraverso direttiva data a suo tempo all'Ente Minerario Sardo, azionista unico della Piombo Zincifera Sarda, la Giunta regionale ha disposto che la vendita delle case di abitazione di proprietà della Piombo Zincifera sia effettuata a condizioni di favore (sconto del 40 per cento rispetto al valore di perizia giurata) nel caso in cui acquirenti siano ex dipendenti o vedove di ex dipendenti, che dimostrino di non possedere loro stessi, o altro membro del nucleo familiare, altra abitazione nella provincia di residenza;
RITENUTO di dover estendere le richiamate condizioni di favore anche ai figli di ex dipendenti che si trovino nelle stesse condizioni richieste per gli ex dipendenti o loro vedove, ed i cui genitori non abbiano già usufruito di vendite agevolate da parte della Piombo Zincifera Sarda,

impegna la Giunta regionale

a dare direttive in tal senso all'Ente Minerario Sardo.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori può illustrare l'ordine del giorno.

SCIOLLA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria.

La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto del testo unificato sarà indetta a fine seduta.

Discussione e approvazione della proposta di determinazione del contributo dei cacciatori per l'annata venatoria 1987-1988.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di determinazione del contributo dei cacciatori per l'annata venatoria 1987/1988; relatore il consigliere Salvatorangelo Mereu.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vedo che è assente l'Assessore interessato, ma spero che la Giunta voglia ugualmente prendere nota delle mie brevi osservazioni intorno a questo argomento.

Solitamente, trattandosi quasi di un fatto tecnico, arrivati a discutere dell'ammontare del contributo che i cacciatori sardi devono ogni anno erogare a favore della Regione, si sorvola e si passa alla votazione. Non me ne voglia il Consiglio se invece in questa occasione io mi permetterò di avanzare alcune osservazioni e di fare alcune considerazioni intorno all'argomento posto all'ordine del giorno.

Intanto, molto brevemente, mi piace fare riferimento ad un articolo apparso proprio oggi su "L'Unione Sarda" in prima pagina su tre colonne, intitolato: "La rabbia dei falsi *campesinos*", a firma dell'immarcescibile Fabio Maria Crivelli. Riferendosi al dibattito avvenuto ieri in Aula — d'altronde è giusto che i giornalisti facciano la critica, che pubblichino le loro considerazioni su tutto ciò che accade qui dentro — il giornalista (credo il direttore de "L'Unione Sarda") ha sfodera-

to il suo *spadinu* stilografico per aggredire, ben protetto, il collega Mura del Gruppo democristiano, reo di aver affermato in Aula che la stampa sarda, e l'informazione in genere, viene largamente foraggiata in forme varie con i soldi del settore agro-pastorale.

Mi si dirà: ma che cosa c'entra questo discorso col contributo che i cacciatori debbono versare alla Regione per poter esercitare la caccia in Sardegna? Vedremo che c'entra, perché lo sport della caccia in Sardegna (che è praticato abitualmente da 60 mila sardi, non da pochi privilegiati) è l'unico sport che non riceve surrettiziamente sponsorizzazioni dai fondi dell'agricoltura e che anzi, stranamente, sponsorizza la Regione. Credo che sia l'unico caso nel quale i cittadini sardi sponsorizzano la Regione, pagando (fino ad ieri) 20 mila lire per poter andare, fucile ad armacollo, a spasso per le nostre campagne.

Comunque il nostro amico ieri non ha certo detto che quel giornalista avrebbe un prezzo. Né ha detto che i giornalisti sarebbero corruttibili o che sarebbero corrotti; non lo ha detto! Ha solo detto di disapprovare l'uso improprio che viene fatto dei fondi destinati alla promozione commerciale dei prodotti agricoli, ed è stata infatti denunciata la massa di danaro in varie forme distribuita ai *media*, ai padroni dei giornali e ai padroni delle televisioni; non ai giornalisti presi singolarmente, ma ai giornali e ai giornaletti e alle centrali televisive private di ogni dimensione e di ogni calibro.

Tra questi giornali, a onor del vero, figura in prima fila il quotidiano affidato all'abile direzione di Fabio Maria Crivelli. Si tratta di centinaia di milioni e non di spiccioli, perché ai fondi erogati per le campagne pubblicitarie a favore dei prodotti sardi si aggiungono le intere pagine acquistate per avvertire i pastori che c'è un piccolo premio da riscuotere presso la cassa di credito agrario del Banco di Sardegna: intere pagine, che costano milioni, per ogni stormir di foglia.

Il Crivelli ricorda anche lui, a proposito, i molti soldi surrettiziamente distribuiti a suo tempo dalla Regione sarda e dalla Cassa per il Mezzogiorno ai petrolieri. Non si dice con questo niente di trascendentale; sono cose che sappiamo da molto e contro le quali in più occasioni molti di

noi si sono schierati, mentre altri di ogni parte politica hanno saputo abbondantemente tacere. Ed allora erano i padroni di turno de "L'Unione Sarda" di Cagliari e de "La Nuova Sardegna" di Sassari ad essere foraggiati surrettiziamente con il denaro pubblico.

E' deprecabile che i petrolieri abbiano potuto impossessarsi della stampa sarda con il danaro pubblico, per poi condizionare ed imbavagliare i sardi di ogni colore e gli stessi operatori dell'informazione, compreso Fabio Maria Crivelli. Perciò proprio io, che mi dichiaro portatore di esperienze molto amare (lo dice sul giornale), non deve oggi scandalizzarsi se un modesto falso *campesino* trova di che commentare intorno ai metodi usati nella distribuzione delle ingenti somme destinate alle campagne promozionali per la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Noi non sosteniamo che quei soldi mal spesi siano serviti a corrompere i giornalisti, ma ci permettiamo di rilevare sommessamente che è deprecabile che fondi destinati a sostenere il disastroso settore agro-pastorale vengano elargiti a piene mani ai padroni dei giornali, dei giornaletti e delle televisioni private. E' lecito scandalizzarsi per questo?

Non sarò io a sostenere che la corruzione, l'arrendevolezza e il camaleontismo dilagano nell'ambiente dell'informazione, perché basterà ciò che anche recentemente hanno scritto - e tuttora scrivono, anche nei loro libri - giornalisti del calibro di Bocca, di Pansa e di Saviano, che non pare militino nelle file della Democrazia Cristiana. Ma Crivelli pare punto dalla tarantola, per le gravi affermazioni fatte in Aula dal consigliere Mura, e si erge a difensore dell'Assessore e della Giunta che a piene mani però foraggiano i suoi padroni. Si tranquillizzi: noi ci teniamo i nostri "Celentano", ma altri dovranno continuare a rispolverare e a godersi i propri saltimbanchi e voltagabbana. E veniamo all'argomento.

Signor Presidente, mi scusi per questa piccola sfuriata, ma le cose dette a caldo forse sono quelle più efficaci. Noi lamentiamo l'inopinato uso che viene fatto, dalla Giunta globalmente e non dal solo Assessore, delle somme destinate al settore agricolo, che invece vengono stritolate ed erogate, oltre che alle centrali dell'informazione,

anche alle attività sportive, regalando subito circa un miliardo alla società sportiva del Cagliari Calcio; per l'esattezza novecento milioni per tre anni, per non correre rischi derivanti da un eventuale cambiamento di Giunta, mentre per le altre società è previsto solo l'impegno di spesa per l'anno in corso. E poi perché tanti soldi al Cagliari? Per tenere a correre sui campi questi quattro brocchi, che sono riusciti a farlo precipitare nell'immondezzaio!

Vengono finanziate poi squadre e squadrette di ogni livello e manifestazioni varie che con la collocazione dei prodotti agricoli non hanno proprio nulla da spartire. Di questo ci lamentiamo, e non degli investimenti opportunamente fatti dall'Assessore nelle campagne promozionali per la vendita degli scarsi prodotti dell'agricoltura sarda; ci lamentiamo del modo improprio col quale quei fondi vengono utilizzati, caro egregio onorevole Presidente del Consiglio regionale. Non siamo contro lo sport, e meno ancora contro quello dilettantistico; tuttavia molte riserve avanziamo sui finanziamenti alle società professionistiche, visto che per assistere alle partite di calcio i cittadini pagano di tasca propria; se la Giunta intende meglio finanziare l'attività sportiva, cosa che può fare, cosa che questo Consiglio può decidere quando ne abbia i mezzi e quando decida di farlo, noi saremo d'accordo nel disciplinare in modo diverso i finanziamenti alle attività sportive.

Il Gruppo della Democrazia Cristiana non si sogna di far battaglie contro iniziative di questo tipo, visto che a nessuno sfugge l'importanza che ha oggi lo sport nel mondo giovanile, ma vorremmo che ciò avvenisse tramite l'organo a ciò preposto; non chiediamo nient'altro. C'è un Assessore che si interessa di sport, e lo sport è una branca dell'Amministrazione regionale; pertanto i finanziamenti non dovrebbero essere erogati surrettiziamente, clientelisticamente, dall'Assessore dell'agricoltura, attingendo da fondi che dovrebbero avere ben altra destinazione che quella di finanziare la squadra di calcio di Pompu (faccio questo nome perché si nomina sempre Pompu quando si vuole indicare un piccolo centro; tra l'altro Pompu è un paese delizioso!). Io, ad esempio, dissento - e non me ne voglia - dal collega Tamponi, che sollecitava l'Assessore dell'agricol-

tura ad avere un occhio di riguardo alle attività sportive dilettantistiche perché l'Assessore dell'agricoltura non deve essere il Babbo Natale di squadre e squadrette di calcio, di pallamano, di pallacanestro, di circoli bocciofili e di quant'altri: quei soldi sono rigidamente finalizzati e devono essere spesi non solo entro i limiti imposti dalle leggi e dai regolamenti, ma anche nel rispetto dello spirito informatore che quelle leggi ha permeato.

E non vale affermare, come ha fatto ieri l'Assessore, che il capitolo di spesa è stato voluto dal Consiglio regionale, che è stato compreso nel bilancio, che è a sua disposizione e che pertanto, nell'ambito della propria discrezionalità, può farne uso e abuso come meglio crede, perché, se lui ha quel potere, resta a noi la facoltà di poter criticare anche severamente il suo operato, se riteniamo che sia incongruo. E' proprio questa discrezionalità, e l'uso che ne viene fatto, che noi intendiamo pesantemente sindacare. L'Assessore non può dire impunemente, come poteva ben fare Luigi XV, *"l'état c'est moi"* perché qui c'è un Consiglio regionale e c'è anche una pubblica opinione che là non c'era che può criticare e giudicare anche gli estemporanei atteggiamenti di marca totalitaria o imperialistica. Noi siamo qui per plaudire alle iniziative promozionali portate avanti nella Penisola e all'Estero, sosteniamo che in questa direzione dev'essere compiuto il massimo sforzo possibile, ma quando si pensa di poter impunemente gabelare per azioni promozionali o per utile informazione ciò che viene sbriciolato e dilapidato per dire ai sardi che devono mangiare formaggi sardi e bere vini sardi, mi pare si esageri un tantino! Come credo si esageri quando vengono acquistate intere pagine e minuti e minuti di trasmissioni radio-televisive per dire ai pastori e agli agricoltori che è l'ora di richiedere i premi compensativi o i miserabili aiuti contro le calamità atmosferiche. Non pensa l'Assessore che ci siano modi più economici per informare gli aventi diritto? O forse la nostra agricoltura è in grado di imitare la FIAT e le grandi concentrazioni industriali che inondano quotidianamente le nostre case con i loro allettanti richiami? Forse che i premi per i vitelli e gli aiuti per la siccità sono assimilabili alle automobili, alle aranciate e al "bianco che più bianco non si

può?'' Avere poi la pretesa di essere presi sul serio è assolutamente eccessivo, e noi a questo non ci presteremo. Le operazioni sopra descritte puzzano di clientelismo lontano mille miglia e puzzano anche di corruzione, comunque camuffata, e questo non spiaccia ai vari Crivelli e a quanti sono soliti soffrire tacendo e tacendo ubbidir.

Ma torniamo al nostro problema odierno, per finire subito. I sessantamila cacciatori sardi, anziché essere sponsorizzati per la loro attività sportiva benemerita di equilibratori dell'ecosistema, sono gli unici nell'Isola che devono corrispondere annualmente in forza di legge regionale - ed è ciò che discutiamo oggi - un tanto all'Amministrazione regionale. Vi chiedo di fare un passo indietro nel tempo, per vedere quali furono le ragioni che spinsero il Consiglio regionale a legiferare in tal senso su questa materia. Ero tra i proponenti della legge sulla caccia e ne sono stato anche il relatore di maggioranza in Aula. Quella legge ha avuto vicissitudini terribili: partita nel 1975, è approdata in Aula nel 1978; ha visto schiere e schiere di cacciatori che da tutta l'Isola, e dalla provincia di Nuoro in particolare, occupavano le sale del Consiglio, dove tanta era la tensione. Siamo stati costretti a mediare con i vari Gruppi politici una proposta di legge frutto di un compromesso, in qualche caso non troppo onorevole, perché alla fine, come interlocutori di tutta questa vicenda, si era in pochi. Quanti Gruppi politici si disinteressarono! Il Partito comunista delegò a trattare un non consigliere regionale, che si chiamava onorevole Torrente e che era presidente dell'ARCI-caccia. Un lungo *iter*, che è durato tre anni, per arrivare finalmente all'approvazione di questa legge, che fra le sue innovazioni prevedeva la responsabilizzazione dei cacciatori e richiedeva il versamento di un contributo da parte degli stessi che sarebbe dovuto servire come quota aggiuntiva per favorire la vigilanza sul patrimonio faunistico, il ripopolamento e la difesa della selvaggina, in aggiunta però a ciò che la Regione avrebbe dovuto fare in osservanza della legge numero 32 del 1978, che stabiliva che la Regione avrebbe dovuto istituire in tempi brevi il Corpo di vigilanza territoriale, forte di parecchie centinaia di unità preposte a vigilare nelle nostre campagne sul patrimonio forestale, faunistico ed ittico.

Questo organismo si è ormai ridotto ad un centinaio di scalagnati forestali (dico scalagnati a prescindere dalle persone, che sono tutte degnissime e bravissime); il Corpo forestale è ridotto al lumicino, praticamente inesistente, mentre prima era presente in tutte le campagne. E se qualche guardia circolava ancora nelle vie principali delle città capoluogo di provincia, adesso non se ne vede più nemmeno una. Per trovarne qualcuna bisogna andare a rintracciarla in qualche ufficio dell'Assessorato dell'ambiente. Il Corpo forestale è distrutto e la Giunta regionale non si preoccupa di dare ai sardi questo strumento indispensabile per difendere il loro territorio.

Ebbene, a questo punto ci chiediamo: perché devono essere proprio i cacciatori a pagare la totale carenza e assenza della Giunta regionale e della Regione sarda? Perché devono essere gli unici a offrire il loro tangibile contributo per difendere questo sport? Non diciamo che i cacciatori non dovrebbero dare assolutamente niente; tutt'al più una lira proprio per rispettare la legge numero 32, altrimenti dovremmo farne una nuova. Una lira! Vorrei sapere infatti dove è andato a finire il miliardo e passa che i cacciatori sardi hanno versato ogni anno, dal 1978 ad oggi, alla Regione per difendere, moltiplicare, diffondere le specie protette. Noi questo vorremmo sapere, onorevole Assessore, prima di procedere alla votazione di questa proposta che sembra una cosina della quale sbarazzarsi in tre minuti: dove, come, quando, perché vengono spesi i soldi dei cacciatori sardi; fino ad oggi non l'abbiamo saputo! Noi abbiamo il sospetto che finiscano nel grande calderone del bilancio regionale e che una fetta di questi vada anche ad incrementare le entrate dei *mass media*. Tra quei 28 miliardi vi è anche una fetta del contributo (perché è un'entrata attiva) che i cacciatori sardi offrono ogni anno per loro scelta, per loro proposta, per loro volontà, all'Amministrazione regionale nel convincimento, nella certezza, per garanzia da noi ricevuta, che la Regione sarebbe stata attenta e premurosa nei confronti di questo settore.

L'esercizio della caccia, infatti, oltre ad essere occasione di distensione, di distrazione, di avvicinamento alle campagne, specie per chi è costretto a vivere nelle città settimane e settema-

ne, permettendo di correre sui monti col pretesto di sparare ad un merlo o ad un tordo ma anche per respirare l'aria pura della campagna, si pone come un fatto educativo e culturale di grande importanza, non soltanto perché l'esercizio della caccia affonda le sue radici nella notte dei tempi ed è quasi un'intima essenza dello spirito umano, ma anche perché è un modo simpatico di stare assieme; i cacciatori si incontrano, parlano, discutono, vivono una vita in comune e fanno esperienza in comune. Perché mai la Regione sarda trascura questo aspetto?

I cacciatori esigono dalla Regione la difesa del territorio e della selvaggina, quindi la difesa da ogni forma di inquinamento. Ma la Regione attraverso quali strumenti provvede a tutte queste incombenze, se può fare affidamento soltanto sul centinaio di sparute, derelitte, pressoché inesistenti guardie forestali, su ciò che rimane delle guardie demaniali invecchiate e su ciò che rimane delle guardie venatorie ormai quasi tutte andate in pensione? Su questo la Giunta fino ad oggi non ci ha saputo dire niente; vorremmo saperne di più.

Caro assessore Carta, se quanto prima lei facesse il punto sulla situazione ed illustrasse all'Assemblea quali sono i proponenti della Giunta in ordine alla difesa del territorio e dell'ambiente in tutta la sua interezza, compresa la selvaggina nobile e stanziale che è un patrimonio inalienabile della nostra terra e che può essere, se opportunamente adoperato, fonte di richiamo e di ricchezza, noi gliene saremo grati. Noi vorremmo sapere che cosa intendete fare, egregi signori della Giunta, ricordando che è inutile oggi, è una formalità, decidere sul contributo dei cacciatori, perché tutti sappiamo che ormai la gran parte dei cacciatori ha versato lo stesso contributo che aveva versato l'anno precedente, in mancanza di una tempestiva disposizione che dicesse esattamente qual era l'importo da pagare. Quindi dalle diciotto-ventimila lire in pratica non si può tornare indietro, perché tutti noi cacciatori abbiamo già pagato questo pedaggio volontario, male impiegato dalla Regione, male impiegato dalla Giunta.

Pertanto, dicendo che non sarà il Gruppo della Democrazia Cristiana a non votare questo semplice provvedimento, che non saremmo noi a dire ai cacciatori che da domani non debbono più pa-

gare questo pedaggio, sia ben chiaro che la Giunta ha il dovere di fare chiarezza su tutto il settore e ha il dovere di dire ai cacciatori sardi come viene investito il miliardo e passa di contributo versato dai cacciatori, sponsorizzatori dell'Isola e sponsorizzatori della difesa dei nostri beni ambientali, perché altrimenti, onorevole Assessore, le associazioni faunistiche, sensibili a questi problemi, dovranno venire ad aprire un contenzioso con l'Assessore dell'ambiente e con l'intera Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Signor Presidente, alcuni problemi posti dall'onorevole Isoni sono effettivamente all'esame dello stesso Comitato faunistico. Il provvedimento di per sé stesso, come è stato affermato, è semplicemente un adeguamento previsto per legge, che viene disposto per ogni annata venatoria.

Certo, il discorso relativo al fatto che questi danari dovrebbero andare in un capitolo apposito è già stato evidenziato altre volte: si tratterebbe di rispettare un dispositivo di legge, anche se, in definitiva, queste somme sono utilizzate nell'interesse del mondo venatorio e della protezione civile. Basterebbe pensare che questi fondi vanno all'Istituto per lo studio della selvaggina, con i centri di Bonassai eccetera, e che le diverse iniziative legate proprio al ripopolamento orientano già questi fondi. E' chiaro però che ci vorrebbe una puntualizzazione più specifica.

Per quanto riguarda il problema della caccia e della tutela dell'ambiente concordo anch'io sul fatto che si debba fare un dibattito e riprendere soprattutto la legge numero 32, che ormai è superata, per dare un nuovo assetto territoriale e per

stabilire nuove modalità di intervento.

Noi stiamo anche esaminando qualche provvedimento di natura sperimentale; uno ci è stato proposto dalla Comunità montana del Gerrei; a questo proposito presenteremo un disegno di legge di un unico articolo per vedere se, in deroga alla legge numero 22, si può avviare la sperimentazione di un'azienda zootecnico-venatoria, tenendo conto dei problemi inerenti l'assetto del territorio, per poi estendere eventualmente l'esperienza anche ad aziende agricole-venatorie, modificando quindi l'assetto delle zone autogestite e del territorio libero, per giungere ad una nuova concezione della caccia in tutta la Regione.

La Giunta si propone di riportare questo dibattito in Consiglio, in maniera tale da affrontare più compiutamente alcuni spunti interessanti che il collega Isoni ha fornito nel suo intervento.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MOI, Segretario:

Ordine del giorno Planetta - Chessa - Canalis - Manunza - Cabras sull'ammontare del contributo di cui all'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1987-1988.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32;

VISTA la proposta formulata dal Comitato regionale della caccia nella seduta del 4 settembre 1987, che modificano la precedente proposta del 3 aprile 1987, fissa il contributo per l'annata venatoria 1987-1988 in lire 16.000, lire 20.000 e lire 25.000 rispettivamente per i fucili a un colpo, due colpi e più di due colpi;

d e l i b e r a

che l'ammontare del contributo di cui all'articolo 22, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1987-1988 è fissato in lire 16.000, lire 20.000 e lire 25.000 rispettiva-

mente per i fucili a un colpo, due colpi e più di due colpi.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.

PLANETTA (P.S.d'Az.). Presidente, la presentazione di quest'ordine del giorno era necessaria in quanto non è stata approvata dal Consiglio regionale, prima dell'apertura della stagione venatoria, la proposta concernente la determinazione dell'ammontare del contributo dei cacciatori per l'annata 1987-'88. In conseguenza di ciò, al fine di rendere certi gli obblighi del cittadino in relazione all'esercizio dell'attività venatoria e la conseguente attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, il Comitato regionale faunistico, nella seduta del 4 settembre (modificando la precedente proposta del 3 aprile) ha deliberato che il contributo di cui trattasi venga confermato anche per l'annata venatoria 1987-'88 nella misura fissata per l'anno precedente, e cioè 16 mila, 20 mila e 25 mila lire rispettivamente per il fucile ad un colpo, a due colpi e a più di due colpi. Tale proposta è stata regolarmente trasmessa al Consiglio regionale da parte dell'Assessore della difesa dell'ambiente il 12 ottobre ed è attualmente in carico alla sesta Commissione.

Ritenendosi pertanto superata la proposta all'ordine del giorno da quest'ultima deliberazione, si è ritenuto necessario presentare quest'ordine del giorno difforme dalla originaria proposta a suo tempo esitata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione e approvazione dello schema di D.P.R. recante: "Norme per l'esercizio delle funzioni ammi-

nistrative delegate dalla Regione Autonoma della Sardegna agli Enti locali territoriali ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto speciale". (2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di D.P.R. numero 2: "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione Autonoma della Sardegna agli enti locali territoriali ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto speciale"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), Assessore del turismo, artigianato e commercio. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Con le leggi regionali di delega di funzioni agli enti locali territoriali, in attuazione dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, la Regione può trasferire personale proprio e degli enti strumentali regionali agli enti predetti per l'esercizio delle funzioni delegate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Il trasferimento del personale è disposto, previa intesa con gli enti locali territoriali interessati, sulla base dei principi e dei criteri contenuti nelle leggi di delega.

In corrispondenza dei trasferimenti di cui al precedente comma, la Regione provvede alla riduzione delle dotazioni numeriche del proprio ruolo organico, mentre gli enti destinatari del personale provvedono all'inquadramento del personale trasferito nei propri ruoli, disponendone, ove occorra, l'ampliamento secondo la normativa vigente.

Al personale trasferito è salvaguardata la posizione economica acquisita all'atto del trasferimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Nell'ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, fermo restando che il personale segue le funzioni delegate, la legge regionale stabilisce principi e criteri per il trasferimento del personale interessato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Ordine del giorno Serri - Cocco - Onida - Asara - Oggiano - Piretta - Pubusa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 2 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione autonoma della Sardegna agli enti locali territoriali ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto speciale", proposto dalla Commissione paritetica per le norme di attuazione di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna il 18 febbraio 1987.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ESAMINATO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 2, "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione autonoma della Sardegna agli enti locali territoriali ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto speciale";

VISTA la relazione della Commissione riforma dello Stato, diritti civili, informazione sul citato schema,

la condivide

ed impegna la Giunta regionale

a svolgere ogni possibile azione affinché, in sede di definitiva approvazione delle norme da parte del Governo, vengano accolti i rilievi contenuti nella stessa relazione, al fine di inserire l'esplicita previsione che la delega di funzioni deve comportare la dotazione in favore degli enti delegatari delle risorse finanziarie e del personale necessario.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della

Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione e approvazione dello schema di D.P.R. recante: "Norma interpretativa del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, numero 480, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 348". (3)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di D.P.R. numero 3: "Norma interpretativa del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, numero 480, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 348"; relatrice l'onorevole Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatrice.

SERRI (P.C.I.), *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, Segretaria:

Articolo unico

Norma interpretativa

Tra le funzioni trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, in materia di lavori pubblici, è da intendersi ricompresa anche quella relativa all'approvazione, controllo e sorveglianza delle dighe di ritenuta.

Le predette funzioni continuano ad essere esercitate dagli organi dello Stato fino alla notificazione allo Stato della costituzione formale da parte della Regione dell'ufficio di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Ordine del giorno Serri - Cocco - Onida - Asara - Oggiano - Piretta - Pubusa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 3, "Norma interpretativa del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348" proposto dalla Commissione paritetica per le norme di attuazione di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna il 18 febbraio 1987.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ESAMINATO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 3, "Norma interpretativa

del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348";
VISTA la relazione della Commissione riforma dello Stato, diritti civili, informazione sul citato schema,

la condivide
ed impegna la Giunta regionale

a svolgere ogni possibile azione al fine di pervenire in sede definitiva ad una rapida approvazione delle norme contenute sul succitato schema.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

COGODI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Espressione di parere negativo sullo schema di D.P.R. recante "Trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL". (4)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di D.P.R. numero 4: "Trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL".

Gli articoli di questo schema di D.P.R. sono stati soppressi dalla Commissione e su di esso è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Ordine del giorno Serri - Cocco - Onida - Asara - Oggiano - Piretta - Pubusa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 4, "Trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL" proposto dalla Commissione paritetica per le norme di attuazione di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna il 18 febbraio 1987.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ESAMINATO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 4, "Trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL"; VISTA la relazione della Commissione riforma dello Stato, diritti civili, informazione che esprime parere negativo sul citato schema,

la condivide
ed impegna la Giunta regionale

a svolgere ogni possibile azione al fine di pervenire all'emanazione di norme di attuazione che dispongano il trasferimento in favore dei comuni delle funzioni amministrative considerate, in coerenza con gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, che in tal senso dispongono per tutte le altre funzioni assistenziali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serri per illustrare l'ordine del giorno.

SERRI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

COGODI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione e approvazione della proposta di regolamento: "Modifica al D.P.G.R. 31 ottobre 1986, numero 139, recante: 'Norme per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione' ". (248)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di regolamento numero 248: "Modifica al D.P.G.R. 31 ottobre 1986, numero 139, recante: 'Norme per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione' "; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, Segretaria:

Articolo unico

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139, è sostituito dal seguente:

"Gli annunci vengono pubblicati, di regola, secondo l'ordine di prenotazione, tenuto conto

delle esigenze di servizio.

Gli annunci pervenuti alla Direzione del Bollettino Ufficiale in regola con le disposizioni del presente decreto e con la vigente normativa statale vengono pubblicati entro il quindicesimo giorno dalla data di prenotazione, salvo che non sia nel frattempo, ovvero contestualmente alla prenotazione, dagli inserzionisti esplicitamente richiesta la sospensione, la revoca o il differimento della pubblicazione.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quarantacinque giorni per avvisi di particolare consistenza e complessità.

Gli annunci contenenti scadenze di termini devono pervenire alla direzione del Bollettino Ufficiale almeno quindici giorni antecedenti il primo giorno di validità della pubblicazione, salvo che gli inserzionisti non chiedano con dichiarazione esplicita in tal senso che la pubblicazione abbia ugualmente luogo senza l'osservanza dei termini.

Gli annunci di cui al comma precedente devono contenere, fuori testo, la precisa indicazione della data entro la quale si chiede che vengano pubblicati''.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione e approvazione della proposta di regolamento: "Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale numero 162 del 13 novembre 1986". (247)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di regolamento numero 247: "Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale numero 162 del 13 novembre 1986"; relatore l'onorevole Chessa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Chessa, relatore.

CHESSA (M.S.I.-D.N.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretaria:

TITOLO

Abrogazione del regolamento emanato con D.P.G. n. 162 del 13 novembre 1986.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, Segretaria:

Articolo unico

Il regolamento emanato con D.P.G. n. 162 del 13 novembre 1986, recante: "Disciplina della pesca a strascico", è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendo la seduta per 5 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 56, viene ri-

presa alle ore 13 e 10).

Approvazione della proposta di legge numero 259; del disegno di legge numero 229; della proposta di legge numero 234; del disegno di legge numero 314; del disegno di legge numero 327.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, della proposta di legge numero 259, del disegno di legge numero 229, della proposta di legge numero 234, del disegno di legge numero 314 e del disegno di legge numero 327.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 259:

presenti	62
votanti	60
astenuti	2
maggioranza	31
favorevoli	32
contrari	28

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 229:

presenti	62
votanti	60
astenuti	2
maggioranza	31
favorevoli	33
contrari	27

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 234:

presenti	62
votanti	60
astenuti	2
maggioranza	31
favorevoli	34
contrari	26

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 314:

presenti	62
votanti	60
astenuti	2
maggioranza	31
favorevoli	35
contrari	25

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 327:

presenti	62
votanti	60
astenuti	2
maggioranza	31
favorevoli	36
contrari	24

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori V. - Baghino - Baranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi - Floris - Isoni - Ladu G. - Ladu S. - Lai - Loretto - Manunza - Marracini - Mereu S. - Moi - Morittu - Muledda - Murgia - Murru - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pili - Piretta - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pinus - Serri - Tamponi - Tidu - Zurru.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna e il con-

sigliere Moretti).

Approvazione del disegno di legge numero 328; del disegno di legge numero 291; del disegno di legge numero 302; del disegno di legge numero 335; della proposta di legge numero 333.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, del disegno di legge numero 328, del disegno di legge numero 291, del disegno di legge numero 302, del disegno di legge 335 e della proposta di legge numero 333.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 328:

presenti	61
votanti	59
astenuti	2
maggioranza	30
favorevoli	35
contrari	24

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 291:

presenti	61
votanti	59
astenuti	2
maggioranza	30
favorevoli	35
contrari	24

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 302:

presenti	61
votanti	59
astenuti	2
maggioranza	30
favorevoli	34
contrari	25

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 335:

presenti	61
votanti	59
astenuti	2
maggioranza	30
favorevoli	37
contrari	22

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 333:

presenti	61
votanti	59
astenuti	2
maggioranza	30
favorevoli	31
contrari	28

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori V. - Baghino - Baranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi - Floris - Isoni - Ladu G. - Ladu S. - Lai - Lorettu - Manunza - Marracini - Mereu S. - Moi - Morittu - Muledda - Murgia - Murru - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Piretta - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: il presidente Sanna e il consigliere Moretti).

azione del Testo unificato delle proposte
numero 353 e 117. Approvazione del Testo
unificato della proposta di legge numero 296 e del
disegno di legge numero 307.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, del testo unificato della proposta di legge numero 353 e della proposta di legge numero 117, e del testo unificato della proposta di legge numero 296 e del disegno di legge numero 307.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato della proposta di legge numero 353 e della proposta di legge numero 117:

presenti	60
votanti	59
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	18
contrari	41

(Il Consiglio non approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato della proposta di legge numero 296 e del disegno di legge numero 307:

presenti	60
votanti	59
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	32
contrari	27

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Asara - Atzeni - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi - Floris - Isoni - Ladu G. - Ladu S. - Lai - Loretto - Manunza - Marracini - Mereu S. - Moi - Morittu - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Piretta - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna).

Onorevoli colleghi, comunico che, per accordo raggiunto nella Conferenza dei Capigruppo, nella prossima tornata consiliare, la cui data sarà stabilita in sede di Conferenza dei Capigruppo, al primo punto all'ordine del giorno saranno inserite le due proposte di legge numero 106 e numero 212.

Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 14 e 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas